



INTESA SANPAOLO
LIFE

Doppio Centro_{Insurance}

UR301

Condizioni di Assicurazione

redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari
del Tavolo Tecnico ANIA Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

**Contratto di assicurazione sulla vita di Ramo III (di tipo *unit-linked*),
a premio unico e premi ricorrenti a vita intera**

Modello UR301-Ed. 04/2020

Data ultimo aggiornamento: 25/04/2020

Le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l'insieme delle regole che disciplinano il prodotto denominato **Doppio Centro_{Insurance}** (cod. **UR301**).

Doppio Centro_{Insurance} appartiene ai contratti di assicurazione sulla vita, a premio unico e premio ricorrente obbligatorio di tipo *unit-linked*, ossia un'assicurazione sulla durata della vita umana che consente di combinare tra loro:

- l'investimento di un **Premio Unico Iniziale** su un fondo bilanciato denominato Doppio Centro Base al fine di dare stabilità finanziaria nel lungo periodo, e
- l'investimento abbinato dei **Premi Ricorrenti** su un fondo azionario denominato Doppio Centro Accumulo al fine di entrare progressivamente nel mercato azionario e cogliere le opportunità nel lungo periodo.

Le Condizioni di Assicurazione si articolano in quattro sezioni, il cui contenuto é brevemente descritto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel seguito:

- **Sezione I - Il prodotto Doppio Centro_{Insurance}** (articoli 1 - 14) - che contiene: (i) le definizioni dei termini utilizzati o glossario, (ii) la descrizione del Prodotto e i requisiti per la sua sottoscrizione, (iii) la disciplina della Prestazioni assicurata, della designazione del Beneficiario ed eventuale Referente terzo, (iv) la disciplina del pagamento dei premi e dell'attribuzione delle Quote, (v) la disciplina sull'inizio e termine del Contratto, sulla revoca e sul recesso del Contratto, (vi) la descrizione dei possibili rischi finanziari legati al Contratto e (vii) la disciplina dello Switch.
- **Sezione II - Diritti, obblighi e comportamento delle Parti** (articoli 15 - 23) - che contiene la disciplina sull'attività di gestione dei Fondi interni e sulle operazioni che possono interessare gli stessi (es. fusione o estinzione dei fondi), sulla facoltà di riscattare il Contratto, sulle variazioni contrattuali, sui tempi, sulle modalità e sulla documentazione necessaria per i pagamenti della Compagnia previsti dal Contratto, nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il pagamento della prestazione assicurata non sia stato chiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).
- **Sezione III - Costi** (articolo 24) - che contiene la disciplina sui costi a carico del Contraente (i.e. costi diretti, costi indiretti e costi di riscatto)
- **Sezione IV - Miscellanea o disposizioni generali** (articoli 25 - 34) - che contiene la restante disciplina del Contratto, tra cui l'informativa sui conflitti d'interesse, la non pignorabilità e non sequestrabilità del Contratto, le imposte, i reclami e il foro competente.

Le Condizioni di Assicurazione sono inoltre comprensive del:

- Regolamento dei Fondi Interni.
- Fac-simile esemplificativo del Modulo di Proposta sottoscritto dal Contraente, comprensivo a sua volta: (i) dell'Informativa sul trattamento dei dati personali del Contraente, (ii) dell'informativa sul trattamento dei dati personali del Beneficiario (ove designato in forma specifica) e, (iii) ove venga nominato il Referente terzo, dell'informativa sul trattamento dei dati personali di quest'ultimo. Tutte le citate informative contengono le informazioni sulla raccolta e l'utilizzo dei dati personali da parte della Compagnia e sono utilizzabili dal Contraente secondo quanto indicato nel Contratto di assicurazione.

Indice

SEZIONE I – IL PRODOTTO DOPPIO CENTRO_{INSURANCE}

Art. 1	Definizioni o Glossario	pag. 1
Art. 2	Compagnia	pag. 6
Art. 3	Normativa di riferimento	pag. 7
Art. 4	Caratteristiche del Contratto	pag. 7
4.1	Il Contraente e l'Assicurato	pag. 7
4.2	Caratteristiche del Prodotto e oggetto del Contratto	pag. 7
Art. 5	Requisiti per la sottoscrizione	pag. 7
5.1	Requisiti per la sottoscrizione	pag. 7
Art. 6	Prestazione assicurata	pag. 8
6.1	Capitale pagato in caso di decesso dell'Assicurato	pag. 8
6.2	Periodo di carenza	pag. 8
6.3	Esclusioni	pag. 9
Art. 7	Beneficiario e Referente terzo	pag. 9
7.1	Designazione del Beneficiario	pag. 9
7.2	Revoca e/o modifica della designazione del Beneficiario: modalità e requisiti di validità	pag. 9
7.3	Diritto proprio del Beneficiario	pag. 9
7.4	Referente terzo	pag. 10
Art. 8	Inizio e termine del Contratto: conclusione, efficacia e durata	pag. 10
8.1	Conclusione del Contratto	pag. 10
8.2	Modalità di sottoscrizione	pag. 10
8.3	Efficacia del Contratto	pag. 11
8.4	Durata del Contratto e sua estinzione	pag. 11
Art. 9	Premi	pag. 11
9.1	Premio Unico Iniziale	pag. 11
9.2	Piano di Premi Ricorrenti	pag. 11
9.2.1	Rinnovo del Piano di Premi Ricorrenti	pag. 11
9.2.2	Riattivazione del Piano di Premi Ricorrenti	pag. 11
9.3	Premio Aggiuntivo	pag. 11
9.4	Modalità di pagamento del Premio Unico Iniziale e del primo Premio Ricorrente	pag. 11
9.5	Modalità di pagamento del Piano di Premi Ricorrenti	pag. 12
9.6	Modalità di pagamento del Premio Aggiuntivo	pag. 12
9.7	Limiti di premio	pag. 12

Art. 10	Attribuzione delle Quote	pag. 12
10.1	Numero delle Quote e controvalore delle Quote inizialmente attribuite	pag. 12
10.2	Premio alla sottoscrizione della Proposta	pag. 12
10.3	Piano di Premi Ricorrenti	pag. 13
10.4	Premio Aggiuntivo	pag. 14
10.5	Posticipazione della valorizzazione delle Quote	pag. 14
Art. 11	Revoca della Proposta e recesso dal Contratto	pag. 14
11.1	La revoca (articolo 176 D.Lgs 209/2005)	pag. 14
11.2	Il recesso	pag. 14
Art. 12	Rischi finanziari	pag. 14
Art. 13	Fondi Interni	pag. 15
Art. 14	Trasferimento di Quote tra Fondi (Switch)	pag. 15
14.1	Switch volontario	pag. 15
14.2	Switch automatico	pag. 15

SEZIONE II – DIRITTI, OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DELLE PARTI

Art. 15	Riscatto	pag. 15
15.1	Termini e modalità	pag. 15
15.2	Riscatto totale	pag. 15
15.3	Riscatto Parziale	pag. 16
Art. 16	Dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato	pag. 16
Art. 17	Variazioni contrattuali	pag. 16
Art. 18	Eventuale fusione o estinzione dei Fondi Interni	pag. 17
Art. 19	Istituzione di nuovi Fondi Interni	pag. 17
Art. 20	Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta	pag. 17
20.1	Pagamenti	pag. 17
20.2	Modalità dei pagamenti	pag. 17
20.3	Documenti	pag. 17
20.4	Modalità di invio della documentazione	pag. 19
Art. 21	Variazione della domiciliazione postale e bancaria del Contraente	pag. 19
Art. 22	Cessione del Contratto e il pegno/vincolo	pag. 19
22.1	Facoltà del Contraente	pag. 19
22.2	Efficacia	pag. 19
22.3	Assenso scritto	pag. 19
Art. 23	Prescrizione	pag. 20

SEZIONE III – COSTI

Art. 24	Costi	pag. 20
24.1	Costi diretti	pag. 20
24.2	Costi indiretti	pag. 20
24.3	Costi di riscatto	pag. 21

SEZIONE IV – MISCELLANEA O DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25	Conflitto di interessi	pag. 21
Art. 26	Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia	pag. 22
Art. 27	Prestiti	pag. 22
Art. 28	Non pignorabilità e non sequestrabilità	pag. 22
Art. 29	Imposte	pag. 22

Art. 30	Normativa Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento al terrorismo	pag. 22
Art. 31	FATCA/CRS/DAC2	pag. 23
Art. 32	Semplificazione dei contratti assicurativi	pag. 23
Art. 33	Reclami	pag. 23
Art. 34	Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	pag. 23
Art. 35	Foro competente	pag. 24

ALLEGATI

Allegato 1	Regolamento dei Fondi Interni	pag. 25
Allegato 2	Fac-simile del Modulo di Proposta	pag. 31
Allegato 3	Tabelle esempi	pag. 46

SEZIONE I Il Prodotto Doppio Centro^{Insurance}

Art. 1 Definizioni o Glossario

I termini recanti lettera iniziale maiuscola utilizzati nelle presenti Condizioni di Assicurazione (comprehensive degli allegati) e nel Modulo di Proposta, laddove non diversamente stabilito, hanno il significato specificato di seguito. Salvo risulti che il contesto non richieda diversamente, i termini al singolare includono il plurale e quelli al maschile includono il femminile e viceversa.

Tutti i richiami normativi fanno riferimento alla disciplina richiamata e alle sue successive modifiche e integrazioni.

(Accordi di) Retrocessione: accordi tramite i quali vengono restituite in misura variabile alla Compagnia parte delle commissioni di gestione gravanti su OICVM e altri investimenti. Gli importi così percepiti dalla Compagnia variano a seconda dei singoli OICVM e possono inoltre variare nel tempo. Per superare il potenziale conflitto di interessi, la Compagnia riconoscerà queste somme ai Clienti mediante attribuzione delle stesse al patrimonio del Fondo Interno interessato.

Anno di polizza: tempo trascorso dalla data di conclusione del Contratto, espresso in anni anche non interamente trascorsi (es: l'anno 1 di polizza decorre dalla data di conclusione di Contratto), sempreché il Contratto sia in vigore.

Area Euro: Paesi appartenenti all'Unione Europea che hanno aderito all'euro.

Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Nel presente Contratto la figura dell'assicurato coincide con quella del Contraente.

Banca intermediaria o Intermediario: è la banca autorizzata ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico bancario e iscritta nel relativo albo e iscritta alla sezione D del Registro degli Intermediari assicurativi, incaricata dalla Compagnia a proporre il Contratto e/o prestare assistenza e consulenza al Contraente o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione del Contratto, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione del Contratto, segnatamente in caso di sinistro, richiesta versamento di premio aggiuntivo ovvero nelle altre operazioni successive alla conclusione del Contratto (es. Riscatto totale del Contratto, Switch, modifica del Beneficiario, ecc.).

Benchmark: parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e rischiosità, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato di

gestione. Questo indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario: persona fisica o giuridica scelta dal Contraente alla quale la Compagnia paga la Prestazione in caso di Sinistro.

Categoria: la categoria di un Fondo Interno è un attributo dello stesso che fornisce un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Categorie Particolari di dati personali: secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 sono i dati personali che rientrano in una delle categorie nel seguito indicate: dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale, oltre ai dati genetici, ai dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale.

Central Bank of Ireland: è l'autorità irlandese cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo del mercato di riferimento, con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. La Central Bank of Ireland svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. La Compagnia è quindi soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland.

Commissioni di gestione: compensi pagati alla Compagnia con addebito diretto sul patrimonio del Fondo Interno o mediante cancellazione di Quote per pagare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati settimanalmente o quotidianamente sul patrimonio netto del Fondo Interno e prelevati a intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

Commissioni di performance: commissioni riconosciute al gestore del Fondo Interno per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della Quota del Fondo Interno in un determinato intervallo temporale. Nei Fondi Interni con gestione a Benchmark sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del Fondo Interno e quello del Benchmark.

Compagnia: è la società con la quale il Contraente stipula il presente Contratto di assicurazione, ovvero Intesa Sanpaolo Life dac.

CONSOB: Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, la quale è competente con riferimento al Documento contenente le informazioni chiave e relativo allegato detto anche "KID" (Key Information Document). Si veda anche il sito web www.consob.it.

Condizioni di Assicurazione: sono costituite dal presente documento (comprensivo delle definizioni o glossario e degli allegati).

Conflitto di interessi: il contrasto tra l'interesse del Contraente e quello della Compagnia, che sorge a causa delle relazioni di quest'ultima con altre società del gruppo societario di cui fa parte (i.e. Gruppo Intesa Sanpaolo).

Contraente: è il titolare del Contratto ovvero la persona fisica che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al pagamento dei relativi premi alla Compagnia. Nel presente Contratto la figura del Contraente coincide con quella dell'Assicurato.

Contratto (di assicurazione): l'insieme delle regole concordate tra il Contraente e la Compagnia, costituite dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Proposta, che disciplinano il rapporto contrattuale assicurativo instaurato tra le Parti, definendo i corrispondenti obblighi, diritti e facoltà. Del Contratto fanno altresì parte la lettera di conferma polizza e qualsiasi appendice di integrazione o modifica concordata successivamente tra le Parti per iscritto.

Controvalore delle Quote: è l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola Quota per il numero delle Quote attribuite al Contratto e di spettanza del Contraente a una determinata data.

Data di efficacia (del Contratto): è il giorno e l'ora in cui il Contratto inizia a produrre i suoi effetti; da questo momento pertanto le coperture assicurative sono operanti.

Depositi bancari: nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con la osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (articolo 1834 Codice Civile italiano).

Firma Digitale: particolare tipo di firma elettronica qualificata che identifica il firmatario di un documento informatico e garantisce l'integrità dello stesso. Essa si basa su un certificato di firma rilasciato da un soggetto certificatore accreditato presso l'ente preposto dalla legge. La Firma Digitale è messa a disposizione dei Clienti dalla Banca intermediaria in veste di certificatore accreditato presso l'ente preposto dalla legge. Il processo di sottoscrizione dei documenti della Compagnia mediante Firma Digitale avviene con l'utilizzo, da parte del Cliente, di un codice personale (PIN) in abbinamento a un codice OTP, imputati sul supporto informativo della Banca intermediaria, senza necessità per il Cliente di accedere alla propria area riservata del sito internet della Banca intermediaria.

Firma Grafometrica: particolare tipo di firma autogra-

fa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come "firma elettronica avanzata". La Compagnia per l'utilizzo da parte dei Clienti della Firma Grafometrica si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Intesa Sanpaolo, in modo tale da consentire e garantire, mediante la connessione tra insieme di dati in forma elettronica, (i) l'identificazione del firmatario del documento, inclusi i controlli sui dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma, (ii) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto. Maggiori informazioni sulle caratteristiche della Firma Grafometrica sono disponibili sul sito internet della Compagnia (nella sezione "Trasparenza") e della Banca intermediaria, consultando il documento "Nota informativa sulla Firma Grafometrica".

Firma autografa: firma autografa apposta dal Contraente sul Modulo di Proposta in formato cartaceo, per il tramite della Banca intermediaria.

Fondi comuni d'investimento: fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di investitori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, la liquidazione della propria Quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e monetari (o anche detti fondi di liquidità).

Fondo Interno (assicurativo)

Portafoglio di strumenti finanziari per la gestione delle polizze unit-linked costituito dalla Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, pagati dal Contraente, che vengono convertiti in Quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie: azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e monetari (o anche detti fondi di liquidità). I Fondi Interni collegati al presente Contratto sono disciplinati dal Regolamento dei Fondi Interni allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione sub Allegato 1.

Giorni festivi o Giorni non lavorativi: il sabato, la domenica e ogni altro giorno di festività nazionale come stabiliti per legge di anno in anno in Irlanda e in Italia.

Giorni lavorativi: tutti i giorni dell'anno che non sono Giorni festivi.

Giorno di valorizzazione (o data di valorizzazione): Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno e di conseguenza del Valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno stesso.

Grado di rischio: indicatore sintetico qualitativo del pro-

filo di rischio del Fondo Interno in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è investito il capitale.

Investment Grade: sono indicatori della affidabilità di azioni o altri strumenti finanziari ritenuti degni di fede dai investitori istituzionali. Sono identificabili attraverso il loro rating, in quanto, secondo le varie legislazioni nazionali, esiste un limite minimo di valutazione sotto il quale gli istituzionali non possono trattare. Si veda anche Rating o Merito creditizio.

IVASS (già ISVAP): è l'autorità italiana cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo del mercato di riferimento, con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

Leva (o effetto leva): rapporto tra il capitale di terzi e il capitale proprio di una società, che produce un effetto moltiplicativo sulla differenza tra la redditività del capitale proprio e il costo del denaro. È la pratica con cui ci si indebita per aumentare l'importo investito in una determinata posizione quando si ritiene che il rendimento della posizione supererà il costo dell'indebitamento.

Linee Guida per i contratti per contratti semplici e chiari: si intendono le "Linee guida del Tavolo tecnico ANIA-ASSOCIAZIONE CONSUMATORI-ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari del 6 ottobre 2018.

Modulo di Proposta (o Proposta): documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base ai termini e condizioni indicate nel modulo stesso e nelle Condizioni di Assicurazione. Tale documento è anche comprensivo delle relative informative sul trattamento dei dati personali dei soggetti interessati. Un fac-simile del Modulo di Proposta è allegato alle Condizioni di Assicurazione.

OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari): si intendono i Fondi comuni di investimento mobiliare aperti, italiani ed esteri, e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

OICVM armonizzato: OICVM di diritto italiano o estero al quale si applicano, ai sensi della legislazione comunitaria, una serie di regole comuni, (società di gestione, politiche di investimento e documentazione di offerta), allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare gli investitori.

OICVM High Yield: è un OICVM obbligazionario che investe in titoli obbligazionari con un rating molto basso, dovuto alle minori garanzie delle società o degli Stati che li emettono a onorare il loro debito. Offre un rendimento più elevato di quello offerto da emittenti più affidabili a fronte di un maggior grado di rischio.

OICVM Total Return: OICVM la cui strategia di investimento ha lo scopo di ottenere un rendimento assoluto, cioè di conseguire una performance costante e positiva mediante un sistema di gestione puntuale del rischio. In particolare, lo stile di gestione legato ai fondi in esame è fortemente focalizzato a salvaguardare l'investimento in questione dalle perdite possibili nel corso del medio-lungo termine. La distribuzione delle attività finanziarie è dinamica e utilizza tutti gli strumenti tradizionali, quali azioni, obbligazioni, strumenti monetari e strategie di investimento focalizzate sulla gestione flessibile e sul controllo della volatilità.

Orizzonte temporale di investimento consigliato: orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.

Parti (del Contratto): il Contraente e la Compagnia.

Periodo di carenza: periodo di tempo, dalla Data di efficacia del Contratto, durante il quale le coperture del Contratto di assicurazione non sono efficaci.

Piano di Premi Ricorrenti o Piano: piano che prevede il pagamento mensile di un importo detto Premio Ricorrente che il Contraente si obbliga a versare alla Compagnia secondo le modalità previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Polizza: il documento che prova il Contratto di assicurazione (es. la "lettera di conferma polizza").

(Prodotto o Contratto di assicurazione) unit-linked: il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un Fondo Interno e/o al valore delle quote di OICVM.

Premio Aggiuntivo: premio che il Contraente può decidere facoltativamente di versare successivamente alla conclusione del Contratto secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione, in aggiunta al Premio Unico Iniziale e al Premio Ricorrente originariamente pattuiti tra le Parti.

Premio Ricorrente: premio che il Contraente si obbliga a pagare mensilmente alla Compagnia secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Premio Unico Iniziale: premio che il Contraente si impegna a pagare in un'unica soluzione alla Compagnia al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta.

Prestazione (assicurata): é la somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia si impegna a pagare all'avente diritto al verificarsi del Sinistro secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Prodotto: Doppio Centro_{Insurance}

Quietanza (di pagamento): é la ricevuta che certifica che é avvenuto il pagamento.

Quota: unità di misura di un Fondo Interno. Rappresenta

la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno. Quando si sottoscrive un Fondo Interno si acquistano un certo numero di Quote (tutte aventi uguale valore unitario) a un determinato prezzo.

Rating o Merito creditizio: é una valutazione del merito di credito di un emittente o di una particolare emissione obbligazionaria, assegnata da società indipendenti specializzate (come Moody's e Standard & Poor's). Attraverso una sigla convenzionale, il Rating esprime la capacità dell'emittente di far fronte puntualmente agli impegni di pagamento (interessi e rimborso della quota capitale) alle scadenze prefissate. Nel seguito un esempio.

Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il

SCALE DI RATING PER I TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE:

		Standard & Poor's
		Investment Grade
AAA		Capacità di rimborso del debito molto alta
AA	AA+	Capacità di rimborso del debito molto alta, di poco inferiore ad AAA
	AA	
	AA-	
A	A+	Elevata capacità di rimborso del debito ma influenzabile da eventuali cambiamenti della situazione economica e finanziaria
	A	
	A-	
BBB	BBB+	Adeguate capacità di rimborso del debito, con più alta probabilità di indebolimento in presenza di condizioni economiche e finanziarie sfavorevoli
	BBB	
	BBB-	
		Speculative Grade
BB	BB+	Nel breve periodo non esiste pericolo di capacità di insolvenza, la quale tuttavia dipende da eventuali mutamenti a livello economico e finanziario.
	BB	
	BB-	
B	B+	Condizioni economiche e finanziarie avverse potrebbero quasi annullare la capacità di rimborso
	B	
	B-	
CCC, CC e C		CC indica un alto grado di speculazione; C è riservato a titoli per cui non sono stati pagati interessi
DDD, DD e D		D è riservato ai titoli in stato di insolvenza

I segni + e - possono essere aggiunti ai rating compresi tra AA e B, per indicare la posizione relativa del titolo all'interno della classe di rating

		Moody's
		Investment Grade
Aaa		Bassissimo grado di rischio dell'intestimento
Aa	Aa1	Bassissimo grado di rischio dell'investimento ma con garanzie per il pagamento degli interessi inferiori a quelle della classe superiore
	Aa2	
	Aa3	
A	A1	Adeguati elementi di garanzia per il pagamento del interessi e del capitale alla scadenza, che però possono deteriorarsi in futuro
	A2	
	A3	
Baa	Baa1	Adeguate possibilità di pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, tuttavia influenzabile da fattori esogeni
	Baa2	
	Baa3	
		Speculative Grade
Ba	Ba1	Copertura degli interessi e del capitale insoddisfacenti, titoli con caratteristiche leggermente speculative
	Ba2	
	Ba3	
B	B1	Investimento non sicuro, poche garanzie di pagamento della quota interesse e della quota capitale
	B2	
	B3	
Caa	Caa1	Possibili condizioni di insolvenza
	Caa2	
	Caa3	
Ca e C		Scarsissima possibilità di pagamento degli interessi e di rimborso della quota capitale

Ai rating compresi tra Aa e Caa è un aggiunto un numero (1, 2 o 3) per indicare il posizionamento, rispettivamente superiore, mediano e inferiore rispetto alla categoria di appartenenza.

diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione come per esempio il Contraente, l'Assicurato e il beneficiario.

Reclamo: è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione o di un intermediario assicurativo relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto;

Referente terzo: persona fisica designata dal Contraente ai sensi dall'articolo 11, comma 4, lettera c) del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, diversa dal Beneficiario, a cui la Compagnia può far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato, per il pagamento della Prestazione assicurata a favore del Beneficiario, quando non risulti possibile contattare direttamente il Beneficiario.

Regolamento dei Fondi Interni: è allegato alla presenti Condizioni di Assicurazione sub Allegato 1.

Rendimento: risultato finanziario a una data di riferi-

mento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione totale del controvalore delle Quote risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

Rischio finanziario: il rischio di possibili variazioni del valore delle Quote dei Fondi Interni, che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui è investito il patrimonio dei fondi.

Scadenza del Piano di Premi Ricorrenti (Scadenza del Piano): è la data coincidente con il decimo anno dal-

la Data di efficacia del Contratto.

Set Informativo: è costituito, secondo quanto disposto dall'IVASS, dall'insieme dei seguenti documenti:

- Documento contenente le informazioni chiave e relativo allegato detto anche "KID" (Key Information Document);
- documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo i prodotti di investimento detto anche "DIP aggiuntivo IBIP";
- Condizioni di Assicurazione
- Modulo di Proposta.

Sinistro: il verificarsi dell'evento assicurato oggetto del Contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa Prestazione assicurata (i.e. il decesso dell'Assicurato).

Società di gestione del risparmio (SGR): Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Tipologia di gestione (del Fondo Interno): la tipologia di gestione del/la Fondo Interno la cui politica dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a Benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per Fondi Interni la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i Fondi Interni la cui politica di investimento è legata al Benchmark ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i Fondi Interni la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Total Expense Ratio (TER): indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo Interno, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno e il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso

Trasferimento di Quote tra Fondi (Switch): operazione con cui il Contraente richiede il disinvestimento di Quote dei Fondi Interni sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore in Quote di altri Fondi Interni.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV): il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanzia-

rie oggetto di investimento da parte del Fondo Interno, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, a una certa data di riferimento.

Valore (unitario) (della) Quota (c.d. uNAV): Il valore unitario della Quota di un Fondo Interno, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo Interno (NAV) per il numero delle Quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Valorizzazione della Quota: operazione di calcolo del valore unitario della Quota del Fondo Interno stesso in un determinato momento.

Volatilità: indicatore del grado di rischio di un Fondo Interno, espresso come variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento medio del Fondo Interno in un determinato intervallo temporale. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite. L'informazione sulla variabilità dei rendimenti sta alla base della valutazione delle performance dei Fondi Interni.

Articolo 2 Compagnia

Intesa Sanpaolo Life dac è una Compagnia di assicurazione irlandese, con sede in Repubblica di Irlanda, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin - D01 8KF1, appartenente al Gruppo assicurativo italiano Intesa Sanpaolo Vita che, a sua volta, è parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La Compagnia è **autorizzata** all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla vita ed è iscritta nel Registro delle imprese di assicurazione vita e danni irlandese (*Register of Life and Non-Life Insurance Undertakings*) con il numero 284248. La supervisione dell'attività assicurativa è di competenza dell'autorità irlandese. La Compagnia è quindi **soggetta all'attività di vigilanza e supervisione della Central Bank of Ireland**.

La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito e mantenuto presso IVASS al numero II.00194. La supervisione in materia di rispetto delle regole di comportamento con riferimento ai contratti di assicurazioni collocati in Italia è invece di competenza dell'IVASS.

Lo Stato Membro incaricato di controllare l'esercizio dell'attività di assicurazione della Compagnia è l'Irlanda.

Articolo 3 Normativa di riferimento

Fatta eccezione per quanto diversamente previsto all'interno del Contratto (si veda per esempio gli articoli 30 "Normativa Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo" e 31 "FACTA/CRS/DAC2" che fanno riferimento alla normativa irlandese, ovvero i Regolamenti dei Fondi Interni che sono istituiti e disciplinati secondo la normativa irlandese), il Contratto e il corrispondente rapporto giuridico che ne discende è regolato dalla normativa italiana e dai regolamenti dell'Unione Europea di riferimento. Trovano quindi applicazione, tra gli altri e a mero titolo esemplificativo: il Codice Civile italiano, il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle assicurazioni private) e la regolamentazione di attuazione corrispondente emanata dall'IVASS, il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) e il Regolamento UE 2016/679 (c.d. Regolamento privacy).

Pertanto, per tutto ciò che non è espressamente regolato dal Contratto, valgono le norme della legge italiana e la normativa dell'Unione Europea o, comunque, la normativa di volta in volta applicabile.

Nel caso in cui la Compagnia sia sottoposta a una procedura concorsuale (es. liquidazione coatta amministrativa/fallimento) si applicherà la normativa irlandese.

Articolo 4 Caratteristiche del Contratto

4.1 Il Contraente e l'Assicurato

Come indicato nell'articolo 1 "Definizioni o Glossario", nel presente Contratto la figura del Contraente coincide con quella dell'Assicurato.

4.2 Caratteristiche del Prodotto e oggetto del Contratto

Doppio Centro è un contratto di assicurazione a vita intera di tipo unit-linked che associa il Premio Unico Iniziale a un Piano di Premi Ricorrenti obbligatorio. Esso è collegato a Fondi Interni assicurativi in cui sono investiti i Premi Pagati dal Contraente e la Prestazione prevista dal Contratto è collegata al valore delle Quote dei Fondi Interni stessi.

Il Contratto prevede, a fronte del pagamento dei premi da parte del Contraente, l'obbligo da parte della Compagnia di pagare al Beneficiario, in caso di decesso dell'Assicurato, la Prestazione assicurata di cui al successivo articolo 6 "Prestazione assicurata". È data la facoltà al Contraente di effettuare la corresponsione di Premi Aggiuntivi.

Le prestazioni collegate ai Premi investiti nei Fondi Interni sono espresse in Quote il cui valore dipende dalle oscillazioni del prezzo delle attività finanziarie sottostanti di cui le Quote sono rappresentative. Pertanto il Contratto comporta rischi finanziari riconducibili all'andamento del Valore delle Quote. **Non vi è quindi garanzia alcuna di restituzione del Premio investito.**

Articolo 5 Requisiti per la sottoscrizione

5.1 Requisiti per la sottoscrizione

Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, **l'Assicurato deve avere un'età compresa tra 18 e 70 anni compiuti.**

È inoltre previsto un limite massimo di importo di Premi pagati a livello di Contraente per testa assicurata, operante su tutti i contratti di assicurazione Doppio Centro stipulati dal Contraente stesso, come dettagliato all'articolo 9.7.

La Proposta, inoltre, può essere sottoscritta esclusivamente nel caso in cui il Contraente sia persona fisica e abbia residenza anagrafica in Italia.

5.2 Variazione della residenza anagrafica

Qualora il Contraente trasferisca la propria residenza al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, ne dovrà dare comunicazione scritta alla Compagnia entro trenta giorni dalla data di cancellazione dagli elenchi dell'anagrafe della popolazione residente. Tale comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione a supporto.

La comunicazione potrà essere resa rivolgendosi all'Intermediario presso cui il Contraente ha sottoscritto la Proposta con lettera raccomandata a:

**Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland**
oppure

**Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano**

A decorrere da tale comunicazione non sarà più possibile per il Contraente effettuare il pagamento di Premi Aggiuntivi e la Compagnia procederà alla sospensione del Piano di Premi Ricorrenti.

Articolo 6 Prestazione assicurata

6.1 Capitale pagato in caso di decesso dell'Assicurato

Al verificarsi del Sinistro la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un importo pari al Valore delle Quote dei Fondi Interni collegati al Contratto, al netto delle eventuali imposte applicabili (si veda l'articolo 29 "Imposte").

Se il decesso dell'Assicurato avviene nei primi sei mesi dalla Data di efficacia del Contratto si rinvia al successivo paragrafo 6.2 "Periodo di carenza".

Se il decesso dell'Assicurato avviene dopo sei mesi dalla Data di efficacia, e comunque entro i primi 5 anni di Contratto e il Contraente ha pagato tutti i Premi Ricorrenti dovuti (previsti dal Piano) fino al momento del decesso dell'Assicurato o comunque il numero di Premi Ricorrenti non pagati non è superiore a sei, la somma corrisposta al Beneficiario sarà pari al maggiore importo tra il controvalore delle Quote presenti sul Contratto e il totale dei Premi pagati, al netto dei premi corrispondenti a eventuali Riscatti parziali.

Se, al contrario, il numero di Premi Ricorrenti non pagati è superiore a sei, la prestazione corrisposta al Beneficiario sarà pari al valore massimo tra il controvalore delle Quote presenti sul contratto e il 90% dei Premi pagati, al netto dei premi corrispondenti a eventuali Riscatti parziali.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenisse successivamente ai 5 anni dalla Data di efficacia e i Premi Ricorrenti non pagati nei primi 5 anni non fossero superiori a sei, il Beneficiario riceverà il maggiore importo tra il controvalore delle Quote presenti sul Contratto e il totale dei Premi pagati, al netto dei premi corrispondenti a eventuali Riscatti parziali. Se, al contrario, il numero di Premi Ricorrenti non pagati nei primi 5 anni è superiore a sei, la prestazione corrisposta al Beneficiario sarà pari al maggiore importo tra il controvalore delle Quote presenti sul Contratto e il 90% dei Premi pagati, al netto dei premi corrispondenti a eventuali Riscatti parziali.

Per la verifica della condizione sopradescritta, il controvalore delle Quote è calcolato moltiplicando il numero delle Quote collegate al Contratto per il loro Valore unitario, rilevato il mercoledì (utilizzando il Valore unitario delle Quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo Valore Quota disponibile successivo) della settimana successiva rispetto al giorno in cui la Compagnia riceve la comunicazione dell'avvenuto decesso dell'Assicurato, con allegato il certificato di morte dello stesso o documento equipollente (per esempio estratto di morte o attestazione giudiziale).

Per approfondimento si veda Allegato 3 - Tabella "Prestazione Assicurata".

zione Assicurata".

6.2 Periodo di carenza

Se il decesso dell'Assicurato si verifica nei primi sei mesi dalla Data di efficacia ("Periodo di carenza"), la Compagnia paga una somma pari al solo Valore totale delle Quote collegate al Contratto.

La Compagnia non applica le limitazioni previste nel Periodo di carenza se il decesso è conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo la Data di efficacia del Contratto;
- infortunio avvenuto dopo la Data di efficacia del Contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Si specifica che, in ogni caso, la Compagnia applica le condizioni previste nel Periodo di carenza se:

- il decesso dell'Assicurato si verifica entro i primi 5 anni dalla Data di efficacia del Contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata, oppure
- il decesso dell'Assicurato si verifica per suicidio entro i primi due anni dalla Data di efficacia del Contratto.

6.3 Esclusioni

Il rischio morte è coperto qualunque sia la causa del decesso senza alcun limite territoriale e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, a eccezione dei casi in cui il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e/o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni del competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

In presenza di tali situazioni la Compagnia, in caso di Sinistro, pagherà esclusivamente il controvalore delle Quote collegate al Contratto. Il controvalore delle Quote è calcolato moltiplicando il numero delle Quote collegate al Contratto per il loro Valore unitario, rilevato il mercoledì

(utilizzando il Valore unitario delle Quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo Valore Quota disponibile successivo) della settimana successiva rispetto al giorno in cui la Compagnia riceve la comunicazione dell'avvenuto decesso dell'Assicurato, con allegato il certificato di morte dello stesso o documento equipollente (per esempio estratto di morte o attestazione giudiziale).

Articolo 7 Beneficiario e Referente terzo

7.1. Designazione del Beneficiario

Il Beneficiario è la persona a cui la Compagnia paga la Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. Il Contraente può indicare nel Modulo di Proposta uno o più Beneficiari, preferibilmente mediante designazione nominativa.

Nel solo caso di designazione nominativa del Beneficiario, al fine di consentire alla Compagnia il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio, il Contraente è tenuto a fornire le complete generalità del Beneficiario e in particolare:

- nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Contraente, se la designazione fa riferimento ad una persona fisica;
- ragione sociale, partita IVA, numero d'iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche o, in alternativa, il numero di codice fiscale data di costituzione, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Contraente, se la designazione fa riferimento ad una persona giuridica.

Il Contraente è tenuto a indicare le suddette generalità sia alla sottoscrizione della Proposta sia successivamente, in corso di Contratto, in caso di revoca e/o modifica del Beneficiario originariamente designato.

Il Contraente può revocare e/o modificare il Beneficiario in qualsiasi momento tranne:

- quando il Contraente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In questo caso, il riscatto totale o parziale, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del Contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario;
- dopo che, verificatosi il Sinistro, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.

Inoltre, il Contraente si impegna a consegnare al Beneficiario designato in forma nominativa copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali di quest'ultimo ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sollevando la Compagnia dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal proprio inadempimento. Una copia di tale informativa è allegata al Modulo di Proposta ed è disponibile sul sito internet della Compagnia.

7.2 Revoca e/o modifica della designazione del Beneficiario: modalità e requisiti di validità

Il Contraente deve comunicare le eventuali modifiche e/o revoche del Beneficiario per iscritto alla Compagnia, con lettera raccomandata agli indirizzi di cui all'articolo 20.4 o tramite l'Intermediario presso cui ha sottoscritto la Proposta e può inoltre effettuare tale variazione per testamento. **La variazione non è valida se non è chiaramente e univocamente riferibile al Contratto interessato.** Pertanto, nel caso di revoca e/o modifica mediante testamento è indispensabile il richiamo al Contratto in quanto tale. A titolo meramente esemplificativo, la semplice istituzione di un erede universale ovvero l'utilizzo di frasi generiche del tipo "tutti i miei beni mobili e immobili", non costituisce revoca del Beneficiario designato nel Contratto.

In caso di inefficacia della nuova designazione disposta dal Contraente, rimane valida la precedente designazione o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario.

7.3 Diritto proprio del Beneficiario

Per effetto di quanto previsto dall'art. 1920 del Codice Civile italiano, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione effettuata in suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Conseguentemente, le somme pagate al decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario. In caso di più Beneficiari, comunque individuati o individuabili, la Compagnia assegna loro la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del Contraente.

In particolare ciò significa che la designazione attraverso l'indicazione della qualità di erede (testamentario o legittimo) vale esclusivamente allo scopo di identificare la persona del Beneficiario. Sicché la designazione dei terzi Beneficiari del Contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei Beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel Contratto. **L'acquisto opera pertanto autonomamente e indipendentemente dalle norme che regolano la successione.**

7.4 Referente terzo

Il Contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare i dati necessari per l'identificazione di un Referente terzo, diverso dal Beneficiario, che la Compagnia potrà contattare in caso di decesso dell'Assicurato per il pagamento della Prestazione assicurata a favore del Beneficiario, quando non risulti possibile contattare il Beneficiario stesso. È ammesso un solo Referente terzo per Contratto.

Il Contraente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando

la Compagnia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento ai seguenti impegni, a:

a) conferire specifico incarico al Referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare la Compagnia al fine di contattare il Beneficiario;

b) consegnare al Referente terzo, all'atto della nomina, copia della pertinente informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al Modulo di Proposta e disponibile sul sito internet della Compagnia;

c) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia nel caso di revoca dell'incarico ovvero nel caso in cui il Referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di Contratto, di svolgere l'incarico;

d) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia dei nuovi dati di contatto del Referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di Contratto.

Il Contraente può revocare e/o modificare il Referente terzo in qualsiasi momento sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'Intermediario ove ha sottoscritto la Proposta oppure dandone comunicazione per iscritto alla Compagnia con lettera raccomandata agli indirizzi di cui all'articolo 20.4.

Nel caso di nomina di un nuovo Referente terzo, dovranno essere forniti anche tutti i dati necessari per l'identificazione dello stesso e i relativi dati per contattarlo.

La revoca e la modifica del Referente terzo saranno valide dal momento in cui la Compagnia ne viene a conoscenza secondo le modalità sopra descritte. Nel caso in cui il (nuovo) Referente terzo così designato coincida con il Beneficiario, la nuova nomina non sarà efficace e l'eventuale Referente terzo precedentemente nominato si considererà implicitamente revocato, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.

Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del Beneficiario, quest'ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall'incarico per avvenuta revoca implicita senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.

Articolo 8

Inizio e termine del Contratto: conclusione, efficacia e durata

8.1 Conclusione del Contratto

Il Contratto, qualunque sia la tecnica utilizzata per la sottoscrizione del Modulo di Proposta, **si considera concluso a Dublino, Repubblica di Irlanda, (secondo l'articolo 1327 del Codice Civile italiano) quando la Compagnia, dopo aver valutato la Proposta di assicurazione ricevuta dal Contraente, investe il Pre-**

mio Unico Iniziale e la prima rata versata a titolo di Premio Ricorrente. Per confermare la conclusione del Contratto, la Compagnia invia al Contraente la lettera di conferma polizza, con la descrizione delle caratteristiche principali del Contratto concluso.

Se la Compagnia non accetta la Proposta di assicurazione, restituisce il Premio Unico Iniziale unitamente alla prima rata versata a titolo di Premio Ricorrente al Contraente entro trenta giorni dalla data di incasso, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Contraente ed indicato nel Modulo di Proposta.

8.2 Modalità di sottoscrizione

Il Contratto può essere concluso attraverso la compilazione dell'apposito Modulo di Proposta con le modalità più sotto dettagliate.

In caso di sottoscrizione del Modulo di Proposta mediante l'utilizzo della Firma Grafometrica o della Firma Digitale, la volontà del Contraente viene recepita mediante apposizione di un flag all'interno delle c.d. caselle di "point and click" incluse nella sezione denominata "Dichiarazioni, impegni del Contraente e sottoscrizione della Proposta". Il sistema supporta e guida il soggetto sottoscrittore attraverso la proposizione di dichiarazioni di sintesi aventi finalità esplicativa del contenuto delle singole sottoscrizioni che saranno oggetto di selezione tramite l'applicazione del flag da parte del Contraente.

Resta inteso che le suddette dichiarazioni di sintesi rappresentano un mero supporto e aiuto nel processo di sottoscrizione in formato elettronico e non sostituiscono in alcun modo le dichiarazioni negoziali espresse dal Contraente attraverso l'apposizione del flag, le quali sono le uniche ad avere valore legale vincolante e a essere effettivamente sottoscritte dal Contraente mediante Firma Grafometrica o Digitale.

La sottoscrizione della Proposta può avvenire:

- presso i locali dell'Intermediario (**sottoscrizione in sede**) oppure
- in luogo diverso dai locali dell'Intermediario (**sottoscrizione fuori sede**) oppure
- con tecniche di comunicazione a distanza (**sottoscrizione tramite internet banking**) tramite l'utilizzo della Firma Digitale messa a disposizione dall'Intermediario.

In tale ultimo caso la sottoscrizione della Proposta avviene nell'ambito di un documento denominato "proposta di investimento" inviata dall'Intermediario nella sezione dell'internet banking riservata al Contraente. La "proposta di investimento" dall'Intermediario può comprendere anche altre operazioni di investimento e/o di disinvestimento che possono non riferirsi a prodotti offerti dalla Compagnia.

La "proposta di investimento" ha carattere unitario e pertanto in caso di impossibilità da parte della Banca intermediaria di dar corso anche a una sola operazione, la Proposta del Contratto sottoscritta dal Contraente non

produrrà alcun effetto. In tal caso il Contraente riceverà nella sezione riservata dell'Internet banking apposita comunicazione.

8.3 Efficacia del Contratto

L'efficacia del Contratto decorre dal momento della sua conclusione ai sensi dell'articolo 8.1. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui tale condizione si sia verificata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6.2 "Periodo di carenza".

8.4 Durata del Contratto e sua estinzione

La durata del Contratto coincide con la vita dell'Assicurato, e si estingue nei seguenti casi:

- decesso dell'Assicurato e conseguente pagamento della Prestazione assicurata a favore dei Beneficiari;
- recesso da parte del Contraente dal Contratto e conseguente rimborso allo stesso dell'importo indicato all'articolo 11.2, "Il recesso");
- Riscatto totale del Contratto e conseguente pagamento al Contraente dell'importo indicato all'articolo 15.2, "Riscatto totale");
- recesso da parte della Compagnia dal Contratto in caso di riduzione a zero del numero complessivo delle Quote attribuite al Contratto.

Articolo 9 Premi

9.1 Premio Unico Iniziale

Il Contraente si impegna a pagare un Premio Unico Iniziale dovuto secondo i termini specificati nelle presenti Condizioni di Assicurazione e nel Modulo di Proposta di ammontare almeno pari a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro. Per maggiori dettagli relativi a ulteriori requisiti di investimento si rinvia all'articolo 13 "Fondi Interni".

9.2 Piano di Premi Ricorrenti

Contestualmente al pagamento del Premio Unico Iniziale, il Contraente si obbliga al pagamento mensile di un Premio Ricorrente in ragione di un importo pari all'1% del Premio Unico Iniziale per una durata pari a 10 anni dalla Data di efficacia del Contratto. È data facoltà al Contraente di sospendere in qualsiasi momento il Piano di Premi Ricorrenti, ed eventualmente riattivarlo, secondo quanto previsto agli articoli 9.2.2 e 9.2.3.

Allo scadere del decimo anno il Piano di Premi Ricorrenti può essere rinnovato a condizione che siano rispettati i limiti e le modalità previste dal successivo articolo 9.2.1. In caso di rinnovo e/o di riattivazione del Piano, l'importo del Premio Ricorrente non cambia rispetto all'ultimo Premio Ricorrente pagato. Per maggiori dettagli relativi a ulteriori requisiti di investimento si rinvia all'articolo 13 "Fondi Interni".

9.2.1 Rinnovo del Piano di Premi Ricorrenti

Alla scadenza, il Piano di Premi Ricorrenti può essere rinnovato per ulteriori 10 anni, a condizione che l'età raggiunta dall'Assicurato al momento del rinnovo sia non superiore a 70 anni compiuti. Nel caso in cui il Piano scada successivamente al compimento del settantesimo anno di età, il piano non potrà essere rinnovato.

Il rinnovo del Piano di Premi Ricorrenti deve essere richiesto durante l'ultimo anno del Piano, entro il mese precedente la scadenza dello stesso. La richiesta scritta di rinnovo dovrà essere indirizzata alla Compagnia con lettera raccomandata agli indirizzi di cui all'articolo 20.4 o potrà essere resa rivolgendosi all'Intermediario presso cui il Contraente ha sottoscritto la Proposta. Si precisa che in caso di Rinnovo del Piano dei Premi Ricorrenti, la Compagnia effettuerà comunque lo Switch automatico, di cui all'articolo 14.2.

9.2.2 Sospensione del Piano di Premi Ricorrenti

In ogni momento della durata contrattuale, il Contraente ha la facoltà di sospendere il pagamento dei Premi Ricorrenti inviando una richiesta scritta indirizzata alla Compagnia con lettera raccomandata agli indirizzi di cui all'articolo 20.4 oppure rivolgendosi all'Intermediario presso cui ha sottoscritto la Proposta. La sospensione avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di pervenimento della richiesta scritta presso la Compagnia.

9.2.3 Riattivazione del Piano di Premi Ricorrenti

In ogni momento della durata contrattuale, il Contraente ha la facoltà di riattivare il Piano di Premi Ricorrenti inviando una richiesta scritta indirizzata alla Compagnia con lettera raccomandata agli indirizzi di cui all'articolo 20.4 oppure rivolgendosi all'Intermediario presso cui ha sottoscritto la Proposta. La riattivazione avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di pervenimento della richiesta scritta presso la Compagnia.

9.3 Premio Aggiuntivo

In ogni momento della durata contrattuale, il Contraente può corrispondere Premi Aggiuntivi di ammontare pari ad almeno 2.500 euro ciascuno. In occasione del pagamento di ogni eventuale Premio Aggiuntivo è data facoltà al Contraente di incrementare l'importo del Piano di Premi Ricorrenti dell'1% dell'ammontare del Premio Aggiuntivo.

Per maggiori dettagli relativi a ulteriori requisiti di investimento si rinvia all'articolo 13 "Fondi Interni".

Per approfondimento si veda Allegato 3 - Tabella "Premio Aggiuntivo".

9.4 Modalità di pagamento del Premio Unico Iniziale e del primo Premio Ricorrente

Il pagamento del Premio Unico Iniziale comprensivo del solo primo Premio Ricorrente va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario del Contraente; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investi-

mento del premio, come definita al successivo articolo 10 "Attribuzione delle Quote". L'estratto conto bancario del Contraente costituisce a tutti gli effetti Quietanza di pagamento.

9.5 Modalità di pagamento del Piano di Premi Ricorrenti

Il pagamento del Piano di Premi Ricorrenti avviene tramite il processo di quietanzamento. Tale processo prevede l'addebito sul conto corrente bancario del Contraente dei Premi Ricorrenti successivi al primo il venerdì precedente l'ultimo mercoledì del mese solare di competenza. La data di investimento del Premio Ricorrente coincide con l'ultimo mercoledì del mese solare di competenza del Premio Ricorrente stesso.

In caso di mancato pagamento di un Premio Ricorrente nel caso in cui il Contraente non abbia sospeso il Piano di premi ricorrenti come previsto nel punto 9.2.2, nel mese seguente sarà addebitato l'importo dato dalla somma del Premio Ricorrente di competenza e del Premio Ricorrente precedente. In caso di ulteriore mancato pagamento, il Piano di Premi Ricorrenti sarà sospeso su iniziativa della Compagnia (d'ufficio).

9.6 Modalità di pagamento del Premio Aggiuntivo

Il pagamento del Premio Aggiuntivo va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario del Contraente; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo articolo 10 "Attribuzione delle Quote". L'estratto conto bancario del Contraente costituisce a tutti gli effetti Quietanza di pagamento. Se il Contraente opta per l'incremento del Premio Ricorrente, l'importo dello stesso sarà aggiornato e avrà effetto il mese successivo alla data di richiesta di pagamento del Premio Aggiuntivo.

9.7 Limiti di premio

È previsto un limite di premio pari a 50.000 euro per singolo Assicurato, anche nel caso in cui a esso corrispondano più contratti relativo alla somma tra:

- Premio Unico Iniziale;
- eventuali Premi Aggiuntivi, al netto di Premi Corrispondenti a Riscatti Parziali.

Non rilevano a tal fine i Premi Ricorrenti.

Articolo 10 Attribuzione delle Quote

10.1 Numero delle Quote e controvalore delle Quote inizialmente attribuite

Ciascun premio è utilizzato per l'acquisto di Quote di uno o più Fondi Interni collegati al Contratto. Il numero delle Quote attribuite al Contratto si determina dividendo il Premio investito, o la parte di esso destinato a ciascun Fondo Interno, per il Valore unitario delle Quote dei Fondi Interni stessi.

Il Valore della Quota dei Fondi interni è determinato e rilevato dalla Compagnia ogni mercoledì (o il primo Giorno lavorativo successivo, se il mercoledì non è lavorativo). Il Valore della Quota dei singoli Fondi Interni è pubblicato sul sito internet della Compagnia.

10.2 Premio alla sottoscrizione della Proposta

Nel caso di sottoscrizione della Proposta presso i locali dell'Intermediario, le Quote relative al Premio Unico Iniziale comprensivo del primo Premio Ricorrente sono attribuite al Contratto il mercoledì (o il primo Giorno lavorativo successivo, se il mercoledì non è lavorativo) scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione, utilizzando il Valore unitario delle Quote rilevato in quel giorno se disponibile, altrimenti il primo Valore Quota disponibile successivo.

Se il Contraente sottoscrive la Proposta in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, la Compagnia considera come prima data utile per l'investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla sottoscrizione del Modulo di Proposta.

Nel caso di sottoscrizione della Proposta nell'ambito dell'offerta fuori sede, il Contraente potrà scegliere tra uno dei due mercoledì consecutivi a partire da quello della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della stessa in quanto si applica il diritto di ripensamento di cui al successivo 11.2.3.

In caso di sottoscrizione della Proposta tramite internet banking, le Quote sono attribuite al Contratto il mercoledì (o il primo Giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo) scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione:

- tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione del Modulo di Proposta nel caso in cui il Contraente la sottoscriva in un giorno compreso fra sabato e mercoledì;
- tra i due mercoledì consecutivi a partire dalla seconda settimana successiva alla sottoscrizione del Modulo di Proposta nel caso in cui il Contraente la sottoscriva di giovedì o di venerdì.

Se la sottoscrizione avvenisse in un giorno non compreso tra il lunedì ed il venerdì, la Compagnia considererà come prima data utile per l'investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della Proposta.

Il Premio Unico Iniziale è utilizzato per l'acquisto di Quote di del Fondo Interno denominato Doppio Centro Base, mentre il primo Premio Ricorrente è utilizzato per l'acquisto di Quote di del Fondo Interno denominato Doppio Centro Accumulo.

10.3 Piano di Premi Ricorrenti

Ciascun Premio Ricorrente è utilizzato per l'acquisto di Quote di del Fondo Interno denominato Doppio Centro Accumulo collegato al Prodotto. Le Quote relative al Premio Ricorrente sono attribuite al Contratto l'ultimo mercoledì (o il primo Giorno lavorativo successivo, se

il mercoledì non è lavorativo) di ciascun mese solare di competenza, utilizzando il Valore unitario delle Quote rilevato in quel giorno se disponibile, altrimenti il primo Valore Quota disponibile successivo.

10.4 Premio Aggiuntivo

In occasione della corresponsione dell'eventuale Premio Aggiuntivo, le Quote sono attribuite al Contratto il mercoledì (o il primo giorno immediatamente successivo, se il mercoledì non è Giorno lavorativo) della settimana successiva alla richiesta di versamento del Premio Aggiuntivo utilizzando il Valore unitario delle Quote rilevato in quel giorno se disponibile, altrimenti il primo Valore Quota disponibile successivo. Se il Contraente corrisponde un Premio Aggiuntivo in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, le Quote sono attribuite il mercoledì della seconda settimana successiva alla richiesta di versamento del Premio Aggiuntivo. Si precisa che il Premio Aggiuntivo sarà investito nel Fondo Doppio Centro Base.

10.5 Posticipazione della valorizzazione delle Quote

In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia questa si riserva, fino a quando persistono tali circostanze, di posticipare la valorizzazione della Quota dei Fondi Interni fino al primo giorno successivo in cui risulta disponibile il Valore Quota e di sospendere le operazioni di acquisto o vendita degli attivi sottostanti ai Fondi Interni necessarie per operazioni come quelle descritte agli articoli 6 "Prestazione assicurata", 11 "Revoca della proposta e recesso dal Contratto", 14 "Trasferimento di Quote tra fondi (Switch)", 15 "Riscatto".

Nel caso si verificano tali circostanze, la Compagnia può darne adeguata informazione sui quotidiani nazionali e/o sul proprio sito Internet (www.intesasanpaololife.ie) per il periodo di tempo che ritiene necessario.

Articolo 11

Revoca della Proposta e recesso dal Contratto

11.1 La revoca (articolo 176 D.Lgs 209/2005)

Tempo utile: fino alla data di conclusione del Contratto
Il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione fino a quando il Contratto non è concluso (vedi precedente articolo 8 "Inizio e termine del Contratto: conclusione, efficacia e durata"):

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'Intermediario oppure
- inviando richiesta con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland

oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

In questo caso, la Compagnia restituisce al Contraente quanto eventualmente pagato alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento in Compagnia della comunicazione della revoca, mediante bonifico bancario sul conto corrente al medesimo intestato indicato nel Modulo di Proposta.

11.2 Il recesso

11.2.1 Tempo utile: 30 giorni

Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di conferma polizza (vedi articolo 8.1 "Conclusione del Contratto"):

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'Intermediario oppure
- inviando richiesta scritta, completa della documentazione necessaria (si veda l'articolo 20 "Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta") con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland

oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

11.2.2 Rimborso e cessazione degli obblighi

Fermo quanto nel seguito, **Compagnia e Contraente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno in cui la comunicazione di recesso perviene in Compagnia presso gli indirizzi sopra indicati.**

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento in Compagnia della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione, la Compagnia rimborsa al Contraente mediante bonifico bancario sul conto corrente al medesimo intestato indicato nel Modulo di Proposta, il valore totale delle Quote, determinato moltiplicando il numero delle Quote di ciascun Fondo Interno attribuite al Contratto, derivanti dal versamento dei premi, per il Valore unitario della Quota. L'importo così determinato verrà liquidato al Contraente al netto delle eventuali imposte applicabili. Il Valore delle Quote considerato per il calcolo è quello alla data di liquidazione, cioè il mercoledì (o il primo Giorno lavorativo immediatamente successivo, se il mercoledì non è Giorno lavorativo) della settimana successiva alla data di ricevimento in Compagnia della richiesta di recesso.

11.2.3 Il c.d. diritto di ripensamento

Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede.

Tempo utile: sette giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta.

Il Contraente che ha sottoscritto il Modulo di Proposta nell'ambito dell'offerta fuori sede può recedere, esercitando il c.d. diritto di ripensamento, inviando entro sette giorni richiesta scritta, datata e firmata e indicando il numero della Proposta, a:

Italia Transazionale
Diritto di ripensamento
Via Vincenzo Lamaro, 25
00173 Roma

così come indicato nella dichiarazione che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede consegna al Contraente in sede di primo contatto.

L'efficacia della Proposta è sospesa per la durata di sette giorni successivi alla data di sottoscrizione della stessa (periodo di sospensiva). Di conseguenza né l'addebito né l'investimento dei premi potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.

Articolo 12

Rischi finanziari

Le prestazioni offerte dal Prodotto dipendono dal valore delle Quote dei Fondi Interni collegati al Contratto. Il Valore delle Quote può cambiare in base alle variazioni dei prezzi delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni: **quindi è possibile che il Contraente, al momento del pagamento della prestazione dovuta dalla Compagnia per esempio a titolo di recesso, Riscatto (parziale o totale) o verifica del Sinistro, riceva un capitale inferiore rispetto a quanto investito.**

Con la conclusione del Contratto il Contraente assume i seguenti rischi finanziari:

a) rischio collegato alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche dell'ente che lo emette (emittente), dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento. Il prezzo può aumentare o diminuire secondo le caratteristiche dello strumento: ad esempio, il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale a scadenza. In particolare, va prestata attenzione ai seguenti rischi:

1. rischio specifico: tipico dei titoli di capitale (es. azioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi, che risentono delle aspettative di mercato sulle prospettive dell'andamento economico delle società che emettono i titoli;
2. rischio generico o sistematico: tipico dei titoli di capitale (es. azioni); è collegato alla variabilità dei loro

prezzi, che risentono della variabilità dei relativi mercati di riferimento;

3. rischio di interesse: tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle variazioni dei tassi di interesse di mercato; le variazioni si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato può causare una diminuzione del prezzo del titolo stesso;

b) rischio emittente: tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni); è connesso all'eventualità che l'emittente, a causa di una riduzione della solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli può variare, quindi, se si modificano le condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, cioè la loro capacità di essere convertiti prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui sono scambiati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, rispetto ai titoli trattati sui mercati non regolamentati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso assegnare un prezzo effettivo al titolo, che quindi può essere rappresentato da un ipotetico valore di realizzo determinato sulla base delle informazioni disponibili sul mercato;

d) rischio di cambio: per i fondi in cui è prevista la possibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell'investimento;

e) rischio di controparte: è connesso all'eventualità che le controparti finanziarie (per esempio, soggetti che prestano la protezione finanziaria) non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattuali a causa di un deterioramento della loro solidità patrimoniale;

f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi a ridotti livelli di garanzia e di protezione, che sono tipici di tali mercati. Inoltre, vanno considerati i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Vi può essere inoltre il rischio di perdita associato all'utilizzo di strumenti derivati il cui valore potrebbe subire impatti elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

Articolo 13 Fondi Interni

I Fondi Interni ai quali è collegato il Contratto sono:

- Doppio Centro Base
- Doppio Centro Accumulo

Il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi vengono investiti nel Fondo Doppio Centro Base; i Premi Ricorrenti vengono investiti nel Fondo Doppio Centro Accumulo.

Le caratteristiche dei Fondi Interni sono indicate nel rispettivo Regolamento (“**Regolamento dei Fondi Interni**”) che è allegato alla presenti Condizioni di Assicurazione sub Allegato 1 ed è inoltre disponibile sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaololife.ie).

Articolo 14 Trasferimento di Quote tra Fondi (Switch)

14.1 Switch volontario

In qualsiasi momento successivo all'investimento del Premio Unico Iniziale e del primo Premio Ricorrente, il Contraente può richiedere di trasferire tutte le Quote investite nel Fondo Doppio Centro Accumulo nel Fondo Doppio Centro Base. Non è possibile il trasferimento parziale delle Quote. La Compagnia provvede al trasferimento (disinvestimento dal Fondo Doppio Centro Accumulo e contestuale investimento nel Fondo Doppio Centro Base) il mercoledì della settimana successiva a quella di ricezione della richiesta presso la Compagnia, utilizzando il valore unitario delle Quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore Quota disponibile successivo. Se il mercoledì coincide con un Giorno festivo, le operazioni sono effettuate il primo Giorno lavorativo successivo.

Le richieste di Switch arrivate in Compagnia in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì sono prese in carico il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Compagnia provvede al Trasferimento delle Quote tra Fondi il mercoledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta.

14.2 Switch automatico

Alla Scadenza del Piano di Premi Ricorrenti, la Compagnia provvede al trasferimento (disinvestimento dal Fondo Doppio Centro Accumulo e contestuale investimento nel Fondo Doppio Centro Base) il mercoledì della settimana successiva a quella di Scadenza del Piano di Premi Ricorrenti, utilizzando il Valore unitario delle Quote rilevato in quel giorno se disponibile altrimenti il primo Valore Quota disponibile successivo. Se il mercoledì coincide con un Giorno festivo, le operazioni sono effettuate il primo Giorno lavorativo successivo.

Se la Scadenza del Piano coincide con un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì sono prese in carico il

lunedì della settimana successiva; pertanto, la Compagnia provvede allo Switch delle Quote il mercoledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta.

SEZIONE II Diritti, obblighi e comportamento delle Parti

Articolo 15 Riscatto

15.1 Termini e modalità

Trascorso almeno un anno dalla Data di efficacia del Contratto e a condizione che l'Assicurato sia in vita, il Contraente può riscattare totalmente (Riscatto totale) o parzialmente (Riscatto parziale) le Quote attribuite al Contratto. Pertanto, nel caso di eventuali Premi Aggiuntivi, gli stessi potranno essere oggetto di Riscatto totale o parziale anche durante il primo anno a decorrere dal loro pagamento, purché sia trascorso almeno un anno dalla Data di efficacia del Contratto.

Il riscatto può essere richiesto:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'Intermediario, oppure
- inviando richiesta scritta, eventualmente utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaololife.ie), completa della documentazione necessaria (si veda l'articolo 20 “Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta”) con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

In caso di riscatto, la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito e di conseguenza il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle Quote.

15.2 Riscatto totale

La Compagnia s'impegna a pagare al Contraente una somma pari al valore totale delle Quote attribuite al Contratto alla data di disinvestimento, determinato moltiplicando il numero delle Quote di ciascun Fondo Interno per il loro valore unitario rilevato il mercoledì (o il primo Giorno lavorativo immediatamente successivo se il mercoledì non è Giorno lavorativo) della settimana seguente

la ricezione in Compagnia della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione (si veda l'articolo 20 "Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta")

Al capitale sopra definito sono applicati i costi di cui al successivo articolo 24.3 "Costi di riscatto".

15.3 Riscatto Parziale

Il Riscatto parziale può essere effettuato se alla data di richiesta:

- il valore totale delle Quote residue sul Contratto è almeno di 2.500 euro;
- il valore delle Quote richieste è almeno pari a 2.500 euro.

Il Valore unitario delle Quote utilizzato per la verifica delle condizioni sopra descritte è l'ultimo noto al momento della richiesta di riscatto.

Il Contraente indica l'importo che intende riscattare; il disinvestimento verrà effettuato in maniera proporzionale dai due Fondi Interni (Doppio Centro Base e Doppio Centro Accumulo).

Il Valore delle Quote considerato per il calcolo coincide con il mercoledì (o il primo Giorno lavorativo immediatamente successivo, se il mercoledì non è Giorno lavorativo) della settimana successiva alla data di ricevimento in Compagnia della richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione.

Al capitale sopra definito sono applicati i costi di cui al successivo articolo 24.3 "Costi di riscatto".

Il Contratto rimane in vigore per le Quote non riscattate.

Articolo 16

Dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato

Il Contraente e l'Assicurato devono comunicare alla Compagnia di assicurazione le circostanze rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti (che omettono informazioni che il Contraente e l'Assicurato avrebbero dovuto o potuto dire) relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni, la Compagnia ha diritto:

a) quando esiste dolo o colpa grave:

- di impugnare il Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, trascorso questo periodo la Compagnia non può più impugnare il Contratto;
- di restituire, in caso di decesso dell'Assicurato, solo il valore delle Quote assegnate al Contratto se l'evento si verifica prima che sia trascorso il termine sopra indicato per l'impugnazione;

b) quando non esiste dolo o colpa grave:

- di recedere dal Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza mediante dichiarazione da presentare al Contraente;
- di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 17

Variazioni contrattuali

La Compagnia può modificare unilateralmente le presenti Condizioni di Assicurazione, quindi anche il Regolamento dei Fondi Interni, nelle seguenti ipotesi:

- 1) necessità di adeguamento a norme comunitarie, a norme di legge e a regolamenti delle Autorità di Controllo successivi alla stipulazione del presente Contratto;
- 2) necessità di ripristino dell'originario equilibrio contrattuale a seguito di alterazione causata da sopravvenuta normativa fiscale applicabile al presente Contratto o alla Compagnia.

Di tali variazioni deve essere data tempestiva comunicazione al Contraente.

Al di fuori dei casi sopra previsti e, salve le previsioni normative o regolamentari che prevedono diversamente, la Compagnia può apportare, previo preavviso di sessanta giorni al Contraente:

(i) variazioni unilaterali delle presenti Condizioni di Assicurazione che siano oggettivamente migliorative o più favorevoli per il Contraente (es. riduzione dei costi di riscatto);

(ii) variazioni unilaterali delle presenti Condizioni di Assicurazione peggiorative per il Contraente ogniqualvolta ricorra un giustificato motivo.

Nel solo caso in cui la modifica proposta fosse peggiorativa per il Contraente, allo stesso è riconosciuta la facoltà di recedere dal Contratto manifestando la propria volontà mediante lettera raccomandata da inviare entro sessanta giorni dal momento del ricevimento della comunicazione di variazione a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1

Ireland

oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

La dichiarazione di recesso avrà, anche agli effetti del calcolo della somma dovuta dalla Compagnia, la stessa efficacia della dichiarazione di riscatto. In tale ipotesi però non saranno applicati i costi di riscatto di cui al successivo articolo 24.3.

Nell'ipotesi di inserimento di condizioni oggettivamente migliorative ovvero, in caso di mancato esercizio da parte del Contraente della facoltà di recesso nel caso di inserimento di condizioni peggiorative nel sopra indicato termine di sessanta giorni, le modifiche contrattuali diverranno efficaci allo scadere del sessantesimo giorno dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.

Articolo 18 Eventuale fusione o estinzione dei Fondi Interni

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Clienti, può fondere il Fondo Interno con altro Fondo Interno con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Articolo 19 Istituzione di nuovi Fondi Interni

La Compagnia può istituire in futuro nuovi Fondi Interni comunicandolo ai Clienti secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Gli eventuali nuovi Fondi Interni intergreranno l'offerta di quelli collegati al Prodotto.

Articolo 20 Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta

20.1 Pagamenti

La Compagnia paga quanto dovuto entro trenta Gior-

ni lavorativi dalla data di ricezione in Compagnia di tutti i documenti richiesti, secondo quanto specificato ai successivi paragrafi 20.2 e 20.3.

Decorso tale termine la Compagnia, qualora il ritardo dipenda da fatto alla stessa imputabile, è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

20.2 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti della Compagnia sono effettuati tramite accredito in conto corrente bancario dell'avente diritto; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN e BIC unitamente ai dati dell'intestatario del conto corrente) su cui effettuare il pagamento.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, queste indicazioni dovranno essere firmate in originale da tutti i Beneficiari della Prestazione assicurata; per i pagamenti conseguenti al recesso, alla richiesta di Riscatto totale o di Riscatto parziale, le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al Contraente.

Tutti i pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale Financial Institutions Langhirano (PR) – CAB 12711, ABI 03069. La Compagnia si riserva di comunicare al Contraente eventuali variazioni in merito alla istituzione bancaria e alla relativa agenzia situata in Italia da essa incaricata ai pagamenti.

Per i limiti ai pagamenti connessi alla normativa antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo si rinvia a quanto indicato nel successivo articolo 30.

20.3 Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto, la Compagnia deve ricevere, tramite l'Intermediario o direttamente, i documenti necessari. I documenti da fornire nei vari casi sono i seguenti:

- a) *Revoca*:
 - richiesta firmata dal Contraente, con indicazione del numero di Proposta.
- b) *Recesso*:
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - dichiarazione di residenza ai fini fiscali secondo il diritto irlandese, compilata e firmata in originale dal Contraente.

Nell'ipotesi di esercizio del c.d. diritto di ripensamento per il caso di sottoscrizione della Proposta fuori sede:

- richiesta firmata dal Contraente con allegata una copia del Modulo di Proposta.

- c) *Decesso dell'Assicurato*

AVVERTENZA: Si richiama l'attenzione del Contraente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito.

In particolare il Contraente è consapevole che la richiesta di acquisire dal Beneficiario l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalità di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla Prestazione assicurata.

- comunicazione del decesso con la richiesta di pagamento firmata da ciascun Beneficiario, anche disgiuntamente tra loro; sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaololife.ie) è reperibile un esempio di modulo, a uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni;
- originale del certificato di morte dell'Assicurato o sua copia autentica con indicazione della data di nascita;
- dichiarazione di residenza ai fini fiscali secondo il diritto irlandese, compilata e firmata in originale da ciascun Beneficiario;
- indirizzo completo di ciascun beneficiario comprensivo di ogni dato di contatto utile
- in presenza di Categoria Particolari di dati personali (quali per esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche/psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte dei Beneficiari, a cui tali dati personali si riferiscono, dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati personali;
- il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007 e successive modifiche) compilato con i dati del Beneficiario e sottoscritto;
- il modulo di autocertificazione di conformità fiscale ai fini FACTA/CRS/DAC2 (si veda al riguardo il successivo articolo 31) compilato con i dati del Beneficiario e sottoscritto;
- originale o copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare, con cui si autorizza chi esercita la potestà parentale/Tutore/Curatore /Amministratore di sostegno, alla riscossione del capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della Compagnia da ogni responsabilità.

Se la richiesta di pagamento fa riferimento a un'indicazione generica di erede quale beneficiario, si distingue fra le seguenti ipotesi:

1. qualora l'assicurato sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie si richiede anche la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui

risulti che:

- per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento;
- quali sono gli unici eredi legittimi, il loro grado di parentela con l'Assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire.

2. qualora l'assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede anche la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
 - gli estremi del/i testamento/i
 - che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
 - quali siano gli eredi testamentari o in loro assenza, gli eredi legittimi ed eventuali legatari, la data di nascita, il grado di parentela con il Contraente e la capacità di agire di ciascuno di essi;
- copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

Se il pagamento fa riferimento a una designazione di beneficiario nominativamente individuato o altrimenti individuabile, si distingue fra le seguenti ipotesi:

1. qualora l'Assicurato sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie si richiede anche la seguente documentazione:

- • atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento.

2. qualora l'assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede anche la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
 - gli estremi del/i testamento/i;
 - che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
- copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

d) *Riscatto totale e parziale*

- richiesta firmata dal Contraente, utilizzando eventualmente l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaololife.ie);
- dichiarazione di residenza ai fini fiscali secondo il diritto irlandese, compilata e firmata in originale dal Contraente;
- autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso in cui il Contraente eserciti il diritto di riscatto avvalendosi di un procuratore;

- il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007 e succes sive modifiche) compilato con i dati del Contraente e sottoscritto;
- il modulo di autocertificazione di conformità fiscale ai fini FACTA/CRS/DAC2 (si veda al riguardo il successivo articolato 31) compilato con i dati del Contraente e sottoscritto.

e) *Pegno*

In caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi le garanzie prestate (per esempio il Riscatto totale o il Riscatto parziale) richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Ulteriori documenti necessari

Per ogni pagamento della Compagnia è richiesto il codice fiscale dei Beneficiari o aventi diritto alla prestazione.

Per tutti i pagamenti della Compagnia, escluso il caso di decesso dell'Assicurato è richiesta inoltre copia del documento d'identità del Contraente in corso di validità; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore.

In caso di decesso, è richiesta la copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i Beneficiari in corso di validità; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il Beneficiario è persona giuridica, è richiesta la copia del documento d'identità e del codice fiscale del rappresentante legale.

Richieste motivate di altri documenti

La Compagnia si riserva di chiedere ulteriore documentazione, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risultasse necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie o allo scopo di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

20.4 Modalità di invio della documentazione

La documentazione richiesta deve essere trasmessa alla Compagnia:

- tramite l'Intermediario oppure
- inviando richiesta scritta con lettera raccomandata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland
oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

Articolo 21

Variazione della domiciliazione postale e bancaria del Contraente

In corso di Contratto, il Contraente può variare l'indirizzo presso cui riceve la corrispondenza relativa al Contratto. Il Contraente può anche variare il conto corrente di addebito delle somme dovute alla Compagnia a condizione che sia intestato (o cointestato) allo stesso. Nel caso in cui il Contraente opti per un conto corrente di addebito di terze parti (non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo), la Compagnia sospenderà l'addebito del Piano di Premi Ricorrenti e non sarà più possibile effettuare il pagamento di Premi aggiuntivi. Ciò potrebbe implicare una riduzione della copertura assicurativa come previsto dal precedente articolo 6.

L'originale della richiesta di variazione, firmato dal Contraente, deve essere inviato in Compagnia allegando una copia di un documento valido di identificazione del Contraente e di ogni eventuale cointestatario del conto corrente.

La variazione di domiciliazione postale e bancaria per la Compagnia ha effetto dopo dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa.

Articolo 22

Cessione del Contratto e il pegno/vincolo

22.1 Facoltà del Contraente

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno o comunque vincolare il credito derivante da presente Contratto a condizione che l'ente pignoratorio e/o vincolatario non coincida con l'intermediario che ha collocato il presente Contratto, in conformità alla normativa in materia di conflitto di interessi.

La Compagnia può opporre al creditore pignoratorio le eccezioni che le spetterebbero verso il Contraente originario sulla base del presente Contratto (articolo 2805 Codice Civile italiano).

Il Contraente non può invece cedere il Contratto a terzi.

22.2 Efficacia

L'atto di pegno/vincolo diventa efficace quando, dopo il ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Contraente, la Compagnia ne ha preso nota sul certificato di polizza o su apposita appendice del medesimo.

22.3 Assenso scritto

Nel caso in cui il Contratto sia oggetto di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e Riscatto totale o parziale richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratorio o dell'ente vincolatario.

Articolo 23 Prescrizione

I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (articolo 2952 del Codice Civile italiano).

In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere a un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

SEZIONE III Costi

Articolo 24 Costi

24.1 Costi diretti

Spese di emissione

Non previste.

Costi di caricamento

Non previsti.

Costi delle garanzie previste dal Contratto

Inclusi nella commissione di gestione.

Costi di trasferimento Quote tra Fondi (Switch)

Non previsti.

Costi di riscatto

Si rinvia all'articolo 24.3

24.2 Costi indiretti

Costi di gestione

Una Commissione annua di gestione è applicata proporzionalmente ogni settimana sul patrimonio netto del Fondo Interno e comprende i costi:

- di attuazione della politica di investimento,
- di amministrazione del Fondo,
- per la copertura assicurativa caso morte.

Di seguito sono indicate le commissioni specifiche per ciascuno dei Fondi Interni:

Fondo interno	Commissione annua di gestione
Doppio Centro Base	1,50%
Doppio Centro Accumulo	2,00%

Costi degli OICVM sottostanti

I costi degli OICVM in cui investono i Fondi Interni sono:

Oneri di sottoscrizione e rimborso Quote di OICVM	0%
Commissione di gestione annua gravante sugli OICVM	
Comparti di Gruppo	
Monetario	Massimo 0,30%
Obbligazionario	Massimo 1,00%
Azionario	Massimo 1,20%
Flessibile / Total Return	Massimo 1,50%
Comparti di Case terze	
Monetario	Massimo 0,40%
Obbligazionario	Massimo 1,20%
Azionario	Massimo 1,50%
Flessibile / Total Return	Massimo 2,00%
Commissione di performance* gravante sugli OICVM	Massimo 30%

* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento

Il costo di gestione e i costi sostenuti per l'acquisto degli OICVM possono variare durante la vita del Contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del Fondo Interno. La Compagnia informa il Contraente di eventuali variazioni nel costo di gestione con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Il Contraente ha trenta giorni di tempo per riscattare il Contratto senza l'applicazione di costi di riscatto di cui al successivo paragrafo 24.3 e senza limiti di tempo (quindi anche nel primo Anno di polizza).

Costo per la copertura caso morte

Una quota pari allo 0,35% del patrimonio del Fondo Interno, pagata con una parte delle Commissioni di gestione, è destinata a coprire la maggiorazione prevista in caso di Sinsitro.

Commissione di performance

Nella tabella si riportano i Fondi Interni per cui è prevista la Commissione di performance e il relativo importo:

Fondo interno	Commissione di performance
Doppio Centro Base, Doppio Centro Accumulo	20% dell'eventuale extra-rendimento del fondo (performance)

Prevista per entrambi i fondi nella misura del 20% dell'extra rendimento.

Con riferimento al generico anno di vita del fondo, l'over-performance è la differenza tra l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data

di valorizzazione del fondo del mese di marzo precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di marzo in corso dal valore quota del fondo e l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione del mese di marzo precedente.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di marzo precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo. L'importo della commissione di performance viene prelevato dal fondo annualmente.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle Commissioni di performance varia in funzione del Fondo Interno e coincide con il suo Benchmark, come rappresentato nella seguente tabella:

Fondo interno	Parametro
Doppio Centro Base	30% JPMorgan EMU; 30% JPM EMU Italy in Local currency (EUR); 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Total Return Value Unhedged EUR Index; 10% ICE BofAML Euro High Yield Index; 10% JPM EMBI Global Diversified Eur Hedged
Doppio Centro Accumulo	100% MSCI AC World Unhedged

Altri costi

Per tutti i Fondi interni sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo medesimo.

24.3 Costi di riscatto

Nella seguente tabella sono riportati i costi d'uscita dal Contratto in funzione degli anni interamente trascorsi dall'investimento di ogni premio. Ai fini del calcolo dei costi di riscatto, i premi ricorrenti si considerano investiti tutti alla Data di efficacia del Contratto.

Nella seguente tabella sono pertanto riportati i costi di riscatto:

Anni interamente trascorsi dall'investimento del premio	Costi di riscatto
Meno di un anno (*)	2,50%
1 anno	2,00%
2 anni	1,50%
3 anni	1,00%
4 anni	0,50%
5 anni o più	0,00%

(*) Si applica ai soli Premi Aggiuntivi (si veda l'articolo 15. 1)

Si precisa che i suddetti costi di riscatto sono integralmente riconosciuti al Fondo Interno interessato dall'operazione. L'applicazione dei costi di riscatto segue la cosiddetta logica FIFO (First In First Out). Questo significa che il disinvestimento dei premi pagati avverrà a partire dai primi investimenti, per poi disinvestire in modo progressivo quelli effettuati più recentemente, fino al raggiungimento del valore di riscatto richiesto. Si precisa che ai fini dell'applicazione della logica FIFO i Premi Ricorrenti si considerano investiti tutti alla Data di efficacia del Contratto.

In caso di riscatto parziale si applica il costo di riscatto come sopra descritto. In ogni caso il costo minimo applicato è pari a 20 euro, anche se sono trascorsi cinque anni dalla data di investimento dei premi riscattati (o parti di essi).

SEZIONE IV Miscellanea o disposizioni generali

Articolo 25 Conflitto di interessi

La Compagnia ha stipulato accordi con società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui fa parte (si veda articolo 2) per la distribuzione, tramite le loro reti, del presente Prodotto, nonché per la gestione dei Fondi Interni. Sono pertanto presenti conflitti di interessi con le seguenti società del Gruppo Intesa Sanpaolo:

- Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- Eurizon Capital S.A. per la gestione finanziaria dei Fondi Interni;

La Compagnia segue procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interessi che nascono da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

La Compagnia opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, si impegna a ottenere il miglior risultato possibile attraverso un'equa distribuzione dei propri prodotti indipendentemente da tale conflitto.

La Compagnia assegna totalmente ai Contraenti gli eventuali utili ricevuti in base ad Accordi di retrocessione con i gestori dei singoli fondi, per cui questi le riconoscono una parte delle commissioni.

Articolo 26 Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia

La Compagnia non è chiamata a rispondere degli eventuali danni cagionati al Contraente a seguito di mancata valorizzazione dei Fondi Interni o ritardata liquidazione delle prestazioni quando tali fatti sono stati determinati da eventi eccezionali e imprevedibili, oggettivamente non dipendenti o non controllabili dalla Compagnia stessa.

Articolo 27 Prestiti

Non è prevista l'erogazione di prestiti sul Contratto da parte della Compagnia.

Articolo 28 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti dalla legge (articolo 1923 del Codice Civile Italiano).

Articolo 29 Imposte

Le somme liquidate in dipendenza del presente contratto di assicurazione sono soggette a tassazione nella misura e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento della prestazione.

La Compagnia agisce come sostituto di imposta relativamente all'imposta sui redditi.

Riscatto e recesso

In tali ipotesi con riferimento al regime fiscale applicabile alle persone fisiche, la Compagnia trattiene e versa le eventuali imposte sostitutive delle imposte sui redditi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26-ter, comma 3,

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicando le aliquote nella misura di volta in volta previste dalla legge e determinando la base imponibile tenendo conto anche della quota derivante dall'investimento del capitale sottostante in titoli di Stato e titoli a essi equiparati, sulla parte delle prestazioni che costituiscono reddito da capitale.

Sinistro/Decesso dell'Assicurato

In tale circostanze, con riferimento al regime fiscale applicabile alle persone fisiche, la prestazione pagata è soggetta a tassazione ai sensi dell'art. 26-ter, comma 3, sopra richiamato a eccezione della quota riferibile alla copertura del rischio demografico la quale è esente da imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 34 D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 601. In ogni caso le somme liquidate ai Beneficiari sono esenti da imposta di successione.

La Compagnia applica l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela di cui all'art. 13-ter, comma 2, della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e la preleva al momento del pagamento corrisposto a titolo di recesso (escluso il c.d. diritto di ripensamento), riscatto o Sinistro.

Articolo 30 Normativa Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento al terrorismo

La Compagnia è tenuta ad applicare misure finalizzate a prevenire il riciclaggio e il finanziamento di attività terroristiche in forza della normativa in materia applicabile contenuta nel Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act, 2010, come modificato dal Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Amendment) Act 2018 ("Legge Antiriciclaggio Irlandese"), che ha recepito in Irlanda la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ("Quarta Direttiva Comunitaria in materia di Antiriciclaggio").

La Compagnia è tenuta ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi della Legge Antiriciclaggio Irlandese, nonché, laddove applicabile, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione in Italia della Quarta Direttiva Comunitaria in materia di Antiriciclaggio, attraverso l'acquisizione, anche tramite l'intermediario, dei dati identificativi del Contraente, e del Beneficiario nonché del titolare effettivo del Contraente e/o Beneficiario quando il Contraente e/o il Beneficiario siano un soggetto diverso da una persona fisica ovvero dell'esecutore, in caso di soggetto delegato o dotato di poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Contraente e/o del Beneficiario sulla base dei dati identificativi dagli stessi forniti, oltre

alle informazioni riguardanti la provenienza dei fondi del Contraente.

la Compagnia si astiene dall'instaurare il rapporto assicurativo qualora si trovi nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela sopra specificata. Tutti i dettagli relativi ai requisiti di identificazione e i documenti richiesti per la verifica dell'identità della clientela sono indicati nel Modulo di Proposta.

La Compagnia non eseguirà pagamenti in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi dell'Unione Europea e privi di efficaci sistemi per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché in Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dall'Unione e/o dalle Nazioni Unite e/o Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche riconosciute tali.

Articolo 31 FATCA/CRS/DAC2

In applicazione delle norme irlandesi attuative degli accordi internazionali in materia di scambi automatici di informazioni finanziarie a fini fiscali, previsti dall'Accordo Intergovernativo sottoscritto tra Irlanda e Stati Uniti d'America in data 21 Dicembre 2012 aderenti alla normativa relativa al Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA) e da Accordi tra l'Irlanda e gli Stati esteri aderenti alla normativa relativa al Common Reporting Standard (CRS) e la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (Dac2), la Compagnia è tenuta a identificare e segnalare all'Autorità fiscale Irlandese (Revenue Commissioners), che a propria volta provvederà a segnalare alle Autorità fiscali locali, i soggetti fiscalmente residenti negli Stati Uniti e in ogni Paese aderente al CRS/DAC2 che siano titolari di rapporti assicurativi intercorrenti con la Compagnia, ivi inclusi i beneficiari e/o comunque gli aventi diritto alle prestazioni derivanti dal Contratto.

Articolo 32 Reclami

Tutte le informazioni sulla presentazione di reclami sono nel Documento contenente le informazioni chiave, nel DIP aggiuntivo e sul sito internet della Compagnia.

Articolo 33 Legge applicabile e Foro Competente

Al Contratto si applica la legge italiana.

Il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente Contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o dei soggetti che intendano far valere diritti

derivanti dal Contratto.

Articolo 34 Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

34.1 Tutte le controversie relative al presente Contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione secondo la procedura prevista dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da effettuare innanzi l'Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal Contratto.

La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti:

**Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Legale
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Ireland**

e-mail: comunicazioni.intesasanpaololife@pec.it

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

34.2 È stato istituito, presso la CONSOB, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2016 – che ha adottato anche il regolamento dell'Arbitro. L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per il Contraente.

Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) tra il Contraente e l'intermediario collocatore del Prodotto in caso di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza.

Per presentare il ricorso e avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura consultare il sito: <https://www.acf.consob.it>

34.3 Per questioni inerenti liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS che provvede a inoltrarlo al sistema estero competente oppure attivare direttamente il sistema estero competente tramite la rete FIN-NET, rintracciabile accedendo al sito internet della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Per ottenere maggiori informazioni su tale procedura è possibile collegarsi al seguente indirizzo internet: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it.

34.4 Per la risoluzione extragiudiziale delle contro-

versie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Intesa Sanpaolo Life dac relative a polizze acquistate sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: **<https://ec.europa.eu/consumers/odr/>**.

La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia. L'indirizzo di posta elettronica della Compagnia è: **reclami@intesasanpaololife.ie**

Allegato 1

Regolamento dei Fondi Interni

1. Premessa

Per facilitare la comprensione della politica di investimento dei fondi si riportano di seguito i termini che fanno esclusivo riferimento al Regolamento del Fondo Interno e che riassumono il peso percentuale degli investimenti di ciascun Fondo Interno:

- Principale: Superiore al 70%;
- Prevalente: Superiore al 50%;
- Contenuto: Inferiore al 30%;
- Residuale: Inferiore al 10%.

Per ogni altra definizione utilizzata e non definita dal presente documento si rinvia all'articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione.

2. Costituzione e denominazione dei Fondi Interni

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti degli aventi diritto e in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione del prodotto Doppio Centro_{Insurance}, la Compagnia ha costituito i seguenti Fondi Interni (nel presente Regolamento anche solo "Fondo/i"):

- Doppio Centro Base
- Doppio Centro Accumulo

I fondi sono costituiti da un portafoglio di attività finanziarie in cui vengono investiti i premi pagati dai Contraenti che stipulano un contratto di assicurazione sulla vita a cui sono collegati i fondi stessi.

Il valore del patrimonio di ogni fondo è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti.

3. Partecipanti ai Fondi Interni

Nel rispetto dei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione, possono investire nei Fondi Interni di cui al precedente articolo 2, esclusivamente i Contraenti che hanno sottoscritto un contratto di assicurazione sulla vita di Intesa Sanpaolo Life dac, a cui sono collegati i suddetti Fondi Interni.

4. Obiettivo e caratteristiche dei Fondi Interni e loro gestione

Ciascun Fondo Interno ha l'obiettivo di ottenere il massimo rendimento rispetto al Benchmark di riferimento, coerentemente con lo specifico profilo di rischio. È possibile per entrambi i Fondi discostarsi anche significativamente dal Benchmark di riferimento. Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di livello di rischio, agli obiettivi di investimento della gestione di un fondo. All'indice, in quanto teorico, non vengono applicati costi.

Di seguito si riportano i Benchmark e i relativi pesi percentuali degli indici che lo compongono, il profilo di rischio e la categoria di ciascun Fondo interno e infine la descrizione degli indici contenuti nel Benchmark.

FB – Doppio Centro Base

Indice che compone il benchmark	Ticker Bloomberg	Peso Percentuale	Tipologia
JPMorgan EMU	JNEULOC	30%	Euro Gov Bonds
JPM EMU Italy in Local currency (EUR)	JPMTEUIT	30%	Italian Gov Bonds
Blb Barclays (L) Euro Corporate (IG) 500Mln	LE5CTREU	20%	Euro Inv Grade Corp
ICE BofAML Euro High Yield Index	HE00	10%	Euro HY Bonds
JPM EMBI Global Diversified Eur Hedged	JPGCHECP	10%	Em Mkts Debt Hedged

Grado di rischio: 2 di 7

Categoria: Obbligazionario Misto Internazionale

FA – Doppio Centro Accumulo

Indice che compone il benchmark	Ticker Bloomberg	Peso Percentuale	Tipologia
100% MSCI ACWI Net Total Return USD Index in Euro	NDUEACWF	100%	Equity Global

Grado di rischio: 4 di 7

Categoria: Azionario Globale

Qui di seguito una breve descrizione degli indici che compongono i benchmark.

JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro

È l'indice europeo Total Return dei Titoli di Stato emessi dai paesi che aderiscono all'Unione Monetaria Europea.

È un indice a capitalizzazione basato sui prezzi Tel Quel e sull'ipotesi che le cedole pagate siano reinvestite nei Titoli di Stato che fanno parte dell'indice. La composizione dell'indice viene rivista ogni mese. L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo JNEULOC.

JPM EMU Italy in Local currency (JPMTEUIT)

È l'indice europeo Total Return dei Titoli di Stato emessi dall'Italia. È un indice a capitalizzazione basato sui prezzi Tel Quel e sull'ipotesi che le cedole pagate siano reinvestite nei Titoli di Stato che fanno parte dell'indice. La composizione dell'indice viene rivista ogni mese. L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo JPMTEUIT.

Bib Barclays (L) Euro Corporate (IG) 500MIn

È un indice che misura il rendimento dei titoli investment grade denominati in euro. L'indice è composto da titoli corporate e può inoltre includere emissioni di note di cartolarizzazioni. È costituito solo da obbligazioni con scadenza uguale o superiore all'anno. La composizione fa riferimento alla divisa dell'emissione e non al paese dell'emittente. L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo LEC5TREU

ICE BofAML Euro High Yield Index

L'indice è calcolato quotidianamente da ICE BofAML ed è composto da titoli obbligazionari corporate emessi in EUR, con rating non investment grade, il cui peso è calcolato in base alla capitalizzazione. L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo HE00

JPM EMBI Global Diversified Eur Hedged

L'indice rappresenta l'andamento dei titoli obbligazionari di paesi in via di sviluppo denominati in dollari USA e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. Il peso di ogni paese all'interno dell'indice non può superare una certa percentuale. La vita residua delle obbligazioni deve essere maggiore o uguale a 2,5 anni. Le singole emissioni devono avere un ammontare minimo di 500 milioni di dollari USA. Il valore dell'indice tiene conto delle variazioni dei prezzi e dei ratei dei titoli inclusi. Le cedole pagate sono immediatamente reinvestite nel mercato di riferimento e la valorizzazione dei titoli in valuta è effettuata in base ai tassi di cambio forniti da WMCompany. Il paniere di titoli che compongono l'indice viene aggiornato ogni mese. L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo JPGCHECP.

MSCI All Country World Index Total Return in Euro

L'indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l'andamento dei principali mercati azionari sviluppati e dei paesi emergenti. L'indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso WMR. Il peso di ciascun titolo è calcolato sulla base della sua capitalizzazione corretta per il flottante, ed utilizza, nella selezione, criteri che evitino partecipazioni incrociate, per rappresentare al meglio l'andamento complessivo dei singoli mercati. La composizione dell'indice viene rivista ogni trimestre. L'indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo NDUEACWF.

La gestione dei Fondi Interni e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia.

La Compagnia ha conferito mandato di gestione dei Fondi Interni a Eurizon Capital S.A., con sede in Avenue de la Liberté 8 Luxembourg, società appartenente al gruppo Intesa Sanpaolo, di cui fa parte anche Intesa Sanpaolo Life dac. La Compagnia di assicurazione rimane comunque la sola responsabile nei confronti degli Investitori per l'attività di gestione.

I Fondi Interni investono in attività finanziarie ammesse dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita, con la sola eccezione del fondo Doppio Centro Base per il quale è prevista la possibilità di superare il limite di rating. Entrambi i fondi potranno inoltre investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di mercato e prassi contrattuali consolidate. Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva. La Compagnia rispetta inoltre i limiti previsti dalla normativa irlandese cui è sottoposta ai fini di vigilanza.

Le attività finanziarie in cui investe ciascun Fondo sono selezionate dal gestore delegato sulla base di analisi qualitative (es. stile di gestione, valutazione del processo di investimento, ecc) e quantitative (es. analisi della redditività corretta per il rischio).

Ciascun Fondo investe in modo dinamico in ETF e OICVM (ossia fondi comuni e SICAV che, rispettano le disposizioni previste dalle direttive comunitarie conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE, 2004/39/CE, 2005/1/CE e 2007/16/CE e s.m.i.) gestiti o promossi dal Gruppo Intesa Sanpaolo non supererà il 70% del valore del Fondo.

Ciascun Fondo può investire in depositi bancari.

5. Criteri d'investimento dei fondi interni

Ogni fondo è caratterizzato dalla propria politica di investimento.

Doppio Centro Base

Il fondo investe in modo dinamico principalmente in ETF e OICVM e strumenti di tipo obbligazionario e monetario.

Gli OICVM di tipo obbligazionario investono in obbligazioni emesse o garantite da enti governativi o sovranazionali ed emittenti societari con grado di solvibilità creditizia sia di tipo Investment Grade (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moodys) che High Yield.

È consentito l'investimento diretto o in ETF e OICVM con politica di investimento focalizzata verso emittenti di paesi emergenti verso emittenti con grado di solvibilità creditizia High Yield fino ad un massimo del 30% del valore del fondo.

In particolare l'esposizione massima attesa diretta o tramite ETF ed OICVM della componente con rating creditizio inferiore a BB di S&P e Ba2 di Moody's o "not-rated" è pari al 15% del valore del fondo interno. L'investimento diretto in titoli con queste caratteristiche di un singolo emittente non può essere superiore al 5% del valore del fondo. La Compagnia monitorerà mensilmente che tale limite sia rispettato.

La componente azionaria è diversificata a livello globale e può variare da 0% a 10% del valore del fondo.

Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICVM flessibili, con obiettivo Total Return.

Gli strumenti in cui investe il fondo sono denominati prevalentemente in Euro. È comunque possibile un'esposizione a strumenti denominati in altre valute, comprese quelle dei paesi emergenti, e negoziati sui mercati regolamentati di questi paesi.

Aree geografiche/mercati di riferimento: prevalentemente Area Euro

Categorie di emittenti: sono principalmente enti governativi (titoli di stato), organismi sovranazionali ed emittenti societari con rating sia Investment Grade che High Yield prevalentemente con sede nei paesi dell'Area Euro.

Doppio Centro Accumulo

Il fondo investe in modo dinamico principalmente in ETF e OICVM di tipo azionario. Può investire in modo contenuto anche in ETF e OICVM di tipo obbligazionario e in titoli del mercato monetario, obbligazionario e azionario. Gli ETF e OICVM di tipo azionario investono principalmente in azioni o titoli equivalenti denominati nelle principali valute internazionali. Questi strumenti sono negoziati sui mercati regolamentati internazionali.

Gli ETF e OICVM di tipo obbligazionario investono in obbligazioni emesse o garantite da enti governativi o sovranazionali ed emittenti societari con grado di solvibilità creditizia principalmente di tipo Investment Grade (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody's). Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICVM flessibili o con obiettivo Total Return.

Aree geografiche/mercati di riferimento: globale

Categorie di emittenti:

Gli emittenti degli attivi sono enti governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali per la parte obbligazionaria, mentre si tratta di società a media ed elevata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, per la parte azionaria.

Gli emittenti hanno sede principalmente in Europa, nord America, Giappone, area Pacifico e in modo minore nelle altre aree geografiche, compresi i paesi emergenti per la parte azionaria.

* * *

Caratteristiche valide per ciascun fondo interno:

Limiti

La Compagnia monitorerà che la gestione del Fondo rispetti i limiti sopra riportati.

In caso venisse rilevato il superamento degli stessi, essa si impegnerà a riportare la gestione delle posizioni entro i limiti previsti, fatto salvo il caso in cui l'esecuzione di operazioni finalizzate al ripristino di tali limiti potrebbe incrementare il rischio di perdita del Fondo stesso a causa del verificarsi di particolari condizioni di stress di mercato. In questo caso, la Compagnia si impegnerà a risolvere al più presto la situazione ponendo comunque particolare attenzione alla tutela dei Contraenti e dandone loro opportuna informativa qualora la situazione dovesse protrarsi per oltre 30 giorni lavorativi.

Strumenti derivati

I fondi possono anche investire in strumenti finanziari derivati (per esempio Future, Opzioni, Swap) per gestire in modo efficace il portafoglio e ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza modificare la finalità e le altre caratteristiche dei fondi (tali strumenti offrono ad esempio una serie di vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di negoziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di esposizione). Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva.

Ove possibile la società predilige l'investimento in strumenti di tipo ESG, ovvero Environmental, Social and Governance, ovvero che adottano criteri di sostenibilità nella selezione di investimenti sottostanti.

6. Costi indiretti addebitati ai fondi interni

Costi di gestione

Ogni settimana è applicata proporzionalmente una commissione annua di gestione sul patrimonio netto del fondo e comprende i costi di:

- attuazione della politica di investimento;
- amministrazione del fondo;

Di seguito sono indicate le commissioni specifiche per ciascuno dei fondi:

Fondo interno	Commissione annua di gestione
Doppio Centro Base	1,50%
Doppio Centro Accumulo	2,00%

Costi sostenuti per l'acquisto degli OICVM sottostanti

Qui di seguito i costi percentuali per l'acquisto degli OICVM in cui investono i fondi interni:

Oneri di sottoscrizione e rimborso Quote di OICVM	0%
Commissione di gestione annua gravante sugli OICVM/ ETF	
Fondi di Gruppo	
Monetario	Massimo 0,30%
Obbligazionario	Massimo 1,00%
Azionario	Massimo 1,20%
Flessibile / Total Return	Massimo 1,50%
Fondi di altre case	
Monetario	Massimo 0,40%
Obbligazionario	Massimo 1,20%
Azionario	Massimo 1,50%
Flessibile / Total Return	Massimo 2,00%
Commissione di performance* gravante sugli OICVM/ ETF	Massimo 30%

* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento

Il costo di gestione e i costi sostenuti per l'acquisto degli ETF ed OICVM possono variare durante la vita del contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno.

La Compagnia informa il Contraente di eventuali variazioni nel costo di gestione. Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto tale comunicazione, il Contraente può riscattare il Contratto senza costi.

Commissione di performance

Prevista per entrambi i fondi nella misura del 20% dell' extra rendimento.

Con riferimento al generico anno di vita del fondo, l'overperformance è la differenza tra l'incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di marzo precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo del mese di marzo in corso dal valore quota del fondo e l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle commissioni di performance varia in funzione del fondo e coincide con il benchmark.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione del mese di marzo precedente.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di marzo precedente e la data di valorizzazione

e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

L'importo della commissione di performance viene prelevato dal fondo annualmente.

È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

Altri costi

Per tutti i fondi sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo interno.

7. Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione

Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo:

- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al Giorno di valorizzazione; qualora i prezzi non siano disponibili per molto tempo o non siano considerati rappresentativi in termini di frequenza o quantità scambiate, si userà un valore ipotetico di realizzo determinato sulla base delle informazioni disponibili.
- gli strumenti finanziari non quotati sono valutati ad un ipotetico valore di realizzo.
- gli strumenti finanziari derivati scambiati sui mercati non regolamentati (Over the counter) sono valutati al valore corrente secondo pratiche comuni sul mercato basate su modalità di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le stesse procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante la vita dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite.
- le quote degli OICVM vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in mancanza di questo, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva società di gestione.
- la liquidità è valutata in base al valore nominale sommato agli interessi nominali.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il patrimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 "Costi indiretti addebitati ai sui fondi interni", per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data.

In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l'andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore

del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.

Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso.

Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.

Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.

8. Modifiche ai Fondi Interni

Il presente Regolamento può essere modificato per essere adeguato alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti. Nell'interesse dei Contraenti, la Compagnia può modificare i criteri di investimento e i costi di ciascun Fondo Interno, come stabiliti ai paragrafi 5 "Criteri di investimento dei Fondi interni" e 6 "Costi indiretti addebitati ai Fondi Interni". La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le modifiche al Regolamento dei Fondi Interni.

9. Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni

Fatto salvo quanto già previsto al precedente art.5 di questo regolamento, la Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

La Compagnia potrà aggiungere altre società di gestione o escludere quelle già selezionate, sempre nel rispetto dei criteri di investimento e degli obiettivi di rendimento di ciascun fondo.

Allegato 2

Fac-simile del Modulo di Proposta

Il Documento di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla Compagnia relativamente al contratto verrà emesso tramite procedura informatica.

Nel fac-simile si ipotizza, a titolo puramente esemplificativo, che il Contraente abbia scelto:
- di sottoscrivere il contratto in sede e con Firma Digitale;



NOME COGNOME

Doppio Centro *Insurance*
Codice Prodotto UR301
Proposta n. XXXXXXXXXXXXX
Modulo di Proposta aggiornato al
25/04/2020

Il Proponente (Contraente) propone a Intesa Sanpaolo Life dac di emettere un contratto di assicurazione denominato "Doppio Centro *Insurance*" codice prodotto UR301 regolato dalle Condizioni di Assicurazione "Mod. ISPLIF2010011" ed. 04/2020 e dal presente modulo, avente le seguenti caratteristiche.

DATI PERSONALI

CONTRAENTE-ASSICURATO

Il Contraente-Assicurato titolare del Contratto e la persona sulla cui vita é stipulato il Contratto

COGNOME _____
NOME _____
LUOGO DI NASCITA _____
DATA DI NASCITA _____
SESSO _____
CODICE FISCALE _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA _____
LOCALITA' _____
CAP, PROV. e STATO _____
INDIRIZZO DI RECAPITO _____
LOCALITA' _____
CAP, PROV. e STATO _____
INDIRIZZO E-MAIL _____
TELEFONO _____

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Che cos'è Doppio Centro *Insurance*

Doppio Centro *Insurance* é un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked a Premio Unico Iniziale abbinato a un Piano di Premi Ricorrenti con prestazioni direttamente collegate al valore delle Quote di Fondi Interni collegati al Contratto, la cui durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Che cosa offre Doppio Centro *Insurance* (prestazione in caso di decesso e riscatto)

- **In caso di decesso** dell'Assicurato, la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari designati un importo pari al maggiore tra il controvalore delle Quote presenti sul Contratto e il totale dei Premi pagati, al netto dei premi corrispondenti a eventuali Riscatti parziali. Le informazioni di dettaglio sono riportate nell'articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione.
- In corso di Contratto il Contraente può riscattare totalmente o parzialmente il valore di riscatto del Contratto; per i dettagli (comprensivi dei costi eventualmente applicati) si rimanda all'articolo 15 delle Condizioni di assicurazione.



CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Inizio e durata del contratto

Il Contratto decorre dalle ore 24:00 del gg/mm/aaaa secondo le modalità indicate all'articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione e dura per tutta la vita dell'Assicurato, salvo la possibilità di Riscatto totale anticipato.

Revoca della Proposta

Il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione (ex articolo 176 del Codice delle Assicurazioni – Decreto Legislativo n. 209/2005) fino a quando il Contratto non è concluso. Il Contratto si considera concluso quando la Compagnia investe il Premio Unico Iniziale comprensivo del primo Premio Ricorrente. Per maggiori dettagli si rimanda all'articolo 8 del Contratto.

Il Contraente può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso la Banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla Compagnia tramite raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento in Compagnia della comunicazione di revoca, la Compagnia restituisce al Contraente quanto eventualmente pagato alla sottoscrizione.

Recesso del contratto

Il Contraente ha inoltre facoltà di recedere dal Contratto (ex articolo 177 del Codice delle Assicurazioni – Decreto Legislativo n. 209/2005) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di conferma polizza o lettera di conferma polizza.

Il Contraente può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso la Banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla Compagnia tramite raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento in Compagnia della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione, la Compagnia rimborsa al Contraente il valore totale delle Quote, determinato moltiplicando il numero delle Quote di ciascun Fondo Interno attribuite al Contratto per il Valore unitario della Quota. L'importo così determinato verrà liquidato al Contraente al netto delle eventuali imposte applicabili.

Esclusivamente in caso di sottoscrizione in luogo diverso dai locali della Banca intermediaria (sottoscrizione fuori sede), l'efficacia del Contratto è sospesa per la durata di sette giorni successivi alla data di sottoscrizione del Contratto (periodo di sospensiva). Di conseguenza né l'addebito né l'investimento dei premi potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.

In tale periodo il Contraente può recedere dal Contratto (c.d. diritto di ripensamento) inviando richiesta scritta e allegando una copia del Modulo di Proposta, all'indirizzo indicato all'articolo 11.2.2 della Condizioni di Assicurazione.

A seguito dell'esercizio del diritto di recesso il Contratto termina.



DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO

I Beneficiari della Prestazione assicurata in caso di decesso dell'Assicurato sono:

Il coniuge dell' assicurato

Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei dati di recapito e contatto del Beneficiario designato, la Compagnia potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nel rintracciare il Beneficiario e dunque nel liquidare la prestazione.

Avvertenza: ogni modifica e/o revoca dei Beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla Compagnia, oppure tramite la Banca intermediaria o disposta per testamento. Per quanto riguarda la forma che deve assumere la modifica e/o revoca del Beneficiario affinché sia valida nei confronti della Compagnia si rimanda a quanto specificato nell'articolo 7.2 delle Condizioni di Assicurazione.

PREMI, LIMITI E PERIODICITÀ DI PAGAMENTO

Il Contraente si impegna a pagare un Premio Unico Iniziale di importo pari almeno a 5.000 euro e contestualmente si impegna a pagare il Piano di Premi Ricorrenti. L'importo del Premio Ricorrente che deve essere corrisposto mensilmente è pari all'1% del Premio Unico Iniziale.

Durata del Piano di Premi Ricorrenti: 10 anni

Il pagamento del Premio Unico Iniziale comprensivo del solo primo Premio Ricorrente va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente del Contraente; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio che coincide con la Data di efficacia del Contratto. La Compagnia addebiterà sul conto corrente del Contraente i Premi Ricorrenti successivi il primo il venerdì precedente l'ultimo mercoledì del mese solare di competenza.

Per la disciplina di dettaglio dei premi (tipologie, rinnovo, limiti, sospensione, riattivazione, ecc.) si rimanda all'articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI, COSTI E PREMIO INVESTITI

Il Contraente si impegna a versare il giorno gg/mm/aaaa il Premio Unico Iniziale di euro xxxx,xx a favore della Compagnia e autorizza quest'ultima ad addebitare mensilmente, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, l'importo del Premio Ricorrente pari a euro yyyy,yy.

Il premio sarà pagato tramite addebito in conto corrente.

Il pagamento del premio è indispensabile per l'attivazione delle coperture assicurative: la relativa contabile bancaria costituisce quietanza dell'avvenuto pagamento.

PREMIO E FONDI INTERNI

Premio Unico Iniziale: xxxx,xx

Premio Ricorrente previsto dal Piano: yyyy,yy euro

Costi gravanti sul premio: 0,00 euro

Premio investito: zzzz,zz

Il Premio Unico Iniziale pagato, al netto di eventuali costi, verrà investito nel seguente Fondo Interno:

Doppio Centro Base

100,00000% del premio investito



Il Premio Ricorrente pagato, al netto di eventuali costi, verrà investito nel seguente Fondo Interno:

Doppio Centro Accumulo

100,00000% del premio investito

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA

Il Modulo di Proposta è in formato elettronico ed è sottoscritto dal Contraente con firma grafometrica e dalla Banca in qualità di intermediario con firma digitale, ovvero con firma autografa se il documento è consegnato al Cliente in formato cartaceo.

Avvertenza: in caso di sottoscrizione del Modulo di Proposta mediante l'utilizzo della Firma Grafometrica o della Firma Digitale, il sistema supporta e guida il soggetto sottoscrittore proponendo, nelle c.d. caselle di "point and click" che recepiscono la volontà del Contraente mediante apposizione di un flag, delle dichiarazioni di sintesi esplicative del contenuto delle singole sottoscrizioni incluse nella sezione "Dichiarazioni, impegni del Contraente e sottoscrizione della Proposta". Il Contraente è pertanto consapevole che le suddette dichiarazioni di sintesi rappresentano un mero supporto e aiuto nel processo di sottoscrizione e non sostituiscono in alcun modo il contenuto delle dichiarazioni contrattuali complete, contenute nella richiamata sezione del Modulo di Proposta, le quali sono le uniche ad avere valore legale vincolante e a essere effettivamente sottoscritte dal Contraente mediante Firma Grafometrica o Digitale.



CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 da Intesa Sanpaolo Life dac, contenuta nel presente modulo di proposta, prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte nell' Informativa, alle lettere a), b) e d) del paragrafo "Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati Personali" all'interno della Sezione 3.

Inoltre **presto, apponendo la mia firma, il consenso** in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui alla Sezione 4 dell'Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Sezione 8 dell'Informativa

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Emesso a _____ il gg/mm/aaaa

Inoltre, con riferimento al trattamento per la finalità di marketing diretto e indiretto di cui alla lettera c) del paragrafo "Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati Personali" all'interno della Sezione 3,

presto il consenso nego il consenso

al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato relative a prodotti e servizi della Società, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o di soggetti terzi.

Firma Cliente

Emesso a _____ il gg/mm/aaaa



DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CONTRAENTE E SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (per tutti i dettagli al riguardo si rimanda all'articolo 16 delle Condizioni di Assicurazione).

Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta:

- il "Documento contenente le informazioni chiave" (c.d. KID ~ nella versione XXXXXXXX_n_X_XX/XX);
- il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento (c.d. DIP aggiuntivo IBIP nella versione XXXXXXXX_n_X_XX/XX);
- le Condizioni di Assicurazione (comprehensive del Regolamento dei Fondi Interni) nella versione XXXXXXXX_n_X_XX/XX;
- il presente Modulo di Proposta comprensivo delle necessarie informative sul trattamento dei dati personali rilasciate ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

che compongono il Set Informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali appendici alle Condizioni di Assicurazione.

- Dichiaro inoltre che ho richiesto di ricevere e ho ricevuto il Set Informativo sopra indicato [al seguente indirizzo mail: xxxx.xxxx@xxx.xx / nella sezione riservata del sito della Banca intermediaria appositamente dedicata / in formato cartaceo].

Firma Cliente

- Dichiaro di approvare espressamente ai sensi di legge, a pena di inefficacia, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: articolo 5.2 Variazione della residenza anagrafica; articolo 6 Prestazione assicurata; articolo 7 Beneficiario e Referente terzo; articolo 8 Inizio e termine del Contratto: conclusione, efficacia e durata; articolo 9 Premi; articolo 10.5 Posticipazione della valorizzazione delle Quote; articolo 15 Riscatto; articolo 17 Variazioni contrattuali; articolo 20 Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta; articolo 21 Variazione della domiciliazione postale e bancaria del Contraente; articolo 22 Cessione del Contratto e il, pegno/ vincolo; articolo 24.3 Costi di riscatto; articolo 26 Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia; articolo 34 Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

Firma Cliente

- Dichiaro:
 - di avere la residenza in Italia;
 - di aver ricevuto copia del modulo unificato A3/A4, rilasciato dall'Intermediario incaricato, contenente le informazioni sull'Intermediario e sulle regole che è tenuto a seguire nei confronti dei Clienti, sulle remunerazioni, sui potenziali conflitti di interesse e sugli strumenti di tutela del Contraente;
 - di essere stato informato dall'Intermediario che il prodotto Doppio Centro (Cod. UR301) che intendo sottoscrivere è adeguato alle mie esigenze assicurative;
 - di aver già scelto la modalità con cui ricevere la documentazione contrattuale e precontrattuale e di essere stato informato circa la mia facoltà di modificare in ogni momento la scelta precedentemente effettuata.
- Dichiaro di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta della Compagnia in caso di decesso, di cui all'articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione, è funzionale a una corretta individuazione degli aventi diritto alla Prestazione assicurata.**
- Dichiaro di aver apposto ogni Firma Grafometrica o Digitale sul presente Modulo di Proposta con riguardo esclusivo alle Dichiarazioni Contrattuali contenute nella presente sezione. Ho compreso e sono consapevole, infatti, che le dichiarazioni esplicative per ciascun point and click abbinato alle singole sottoscrizioni incluse nel



Modulo di Proposta hanno scopo meramente informativo.

- AUTORIZZO** la Banca INTESA SAN PAOLO SPA ad addebitare direttamente sul conto corrente IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIC XXXXXXXXXx intestato a Cognome Nome la somma che costituisce il Premio Unico Iniziale destinato a Intesa Sanpaolo Life dac e **AUTORIZZO** l'addebito permanente sul detto conto corrente per il pagamento del Piano di Premi Ricorrenti previsti dal Contratto.

Firma Cliente

- Dichiaro infine, con la sottoscrizione del Presente Modulo di Proposta, di accettare in ogni loro parte le Condizioni di Assicurazione (comprendenti del Regolamento dei Fondi Interni).

Firma Cliente

Emesso a _____ il gg/mm/aaaa

ATTESTAZIONE DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DI TERZI

Il sottoscritto incaricato dell'Intermediario dichiara e attesta di aver identificato il proponente (Contraente)/ Rappresentante Legale e di aver raccolto i dati identificativi sopra riportati in sua presenza, attraverso riscontro di un documento d'identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente. Si attesta, inoltre, la corrispondenza tra il soggetto identificato dal sottoscritto incaricato dell'Intermediario ed il soggetto titolare del rapporto continuativo instaurato presso l'Intermediario, a cui la presente attestazione si riferisce nonché l'esattezza delle informazioni comunicate.

Il sottoscritto incaricato dell'Intermediario dichiara e attesta, altresì, di aver acquisito il nome o la denominazione del/i soggetto/i specificamente individuato/i o designato/i quale/i Beneficiario/i della Prestazione Assicurata, o se del caso, di aver acquisito informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilire l'identità del/i Beneficiario/i al momento del pagamento della prestazione nei casi in cui quest'ultimo/i sia/siano designato/i in base a particolari caratteristiche o classi.

La presente attestazione è rilasciata e trasmessa ad Intesa Sanpaolo Life dac che se ne avvale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità alla disciplina applicabile sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

N. di Proposta di Investimento _____

Nome e Cognome _____ Matricola _____



INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

(Di seguito l' "Informativa")
(Informativa aggiornata a settembre 2019)

Il Regolamento (UE) 2016/679 sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "**Regolamento**") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Life dac., società di diritto irlandese autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, numero di iscrizione al Registro delle imprese irlandese n. 284248, con sede in 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC - Dublin D01 K8F1, Irlanda (di seguito anche la "**Società**" o il "**Titolare del trattamento**" o il "**Titolare**"), appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo e operante in Italia in libera prestazione di servizi, tratta i Suoi dati personali (di seguito i "**Dati Personali**") in qualità di titolare del trattamento per le finalità indicate nella Sezione 3 della presente Informativa, nel rispetto del Regolamento e delle disposizioni normative e regolamentari irlandesi e italiane che danno attuazione allo stesso e di eventuali codici di condotta applicabili.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet della Società www.intesasanolife.ie e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La Società ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "**Data Protection Officer**" o "**DPO**"). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso in capo all'interessato, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO all'indirizzo di posta elettronica dpo@intesasanolife.ie o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy.intesasanolife@pec.it, nonché a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Life dac, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC - Dublin D01 K8F1, Irlanda.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

La Società nello svolgimento della propria attività tratta, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo email, numero di telefono, ecc.), i dati relativi alle disposizioni di pagamento, i dati derivanti da servizi web, nonché i dati definiti particolari ai sensi del Regolamento, di cui alla Sezione 8 della presente Informativa (a esempio dati relativi alla salute e dati biometrici nel caso di utilizzo della firma grafometrica), dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, richiedente un preventivo o quotazione, proponente, beneficiari e/o eventuali loro rappresentanti), a cui la presente Informativa è destinata.

Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati Personali

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi¹ (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della propria attività per le seguenti finalità:

a) Conclusione, esecuzione e gestione dei contratti ovvero prestazione dei servizi richiesti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali è necessario per valutare la proposta assicurativa (ivi compresi gli altri atti relativi alla fase precontrattuale), concludere, dare esecuzione e gestire i contratti di cui l'interessato è parte ovvero per prestare i servizi richiesti dall'interessato. Il rifiuto di fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità per la Società di dare esecuzione alle misure precontrattuali adottate, di concludere il contratto

¹A esempio, intermediari assicurativi, altri operatori assicurativi, contraenti di polizze in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le Sue richieste (a es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.



ovvero, se già concluso, di dare esecuzione allo stesso o comunque di adempiere a quanto richiesto. Nell'ambito di tale finalità di trattamento non è richiesto il suo consenso, a eccezione del trattamento dei dati definiti particolari ai sensi del Regolamento, ai sensi del Regolamento, di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è necessario e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è necessario, per adempiere agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento, quali, a esempio, quelli derivanti dalla normativa antiriciclaggio, di prevenzione del finanziamento del terrorismo, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi e di evasione fiscale nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni della normativa applicabile o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo.

In tale ambito e, a mero titolo esemplificativo, la Società può dover definire il profilo di rischio del cliente per valutare l'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso nonché per adempiere agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa antiriciclaggio.

c) Marketing diretto e indiretto²

Il trattamento dei Suoi Dati Personali

- per svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi della Società, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di soggetti terzi (compresa l'effettuazione di indagini di mercato, attività di informazione commerciale e offerte dirette) attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS e altri sistemi di comunicazione;

è facoltativo ed è richiesto il Suo consenso.

d) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi e la tutela dei propri diritti;
 - per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
 - per contattarla (tramite posta ordinaria, posta elettronica, telefono Internet, SMS, MMS e altri sistemi di comunicazione) al fine di sottoporle alcune domande per verificare l'adeguatezza dei prodotti acquistati e/o la correttezza e qualità delle attività e dei servizi resi (c.d. *customer satisfaction*), con l'intento ultimo di migliorare gli standard qualitativi dei servizi resi a Lei e, più in generale, alla clientela. In tale ambito precisiamo che la risposta alle domande è sempre facoltativa e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza;
 - per perseguire eventuali e ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali;
- e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo**, tra cui quelle che distribuiscono³ i prodotti della Società e quelle che prestano servizi a favore della medesima (a mero titolo esemplificativo: servizi informatici, servizi di auditing e servizi di gestione del portafoglio).

2) **Soggetti terzi**, (società, liberi professionisti, ecc.) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, a esempio:

²La suddetta finalità di trattamento riguarda esclusivamente i Dati Personali relativi al contraente di polizza, al richiedente il preventivo e al proponente. Non riguarda invece i Dati personali dell'assicurato (se diverso dal contraente di polizza), del beneficiario e eventuali rappresentanti, a cui non verrà quindi richiesto lo specifico consenso.

³Al riguardo si evidenzia che, senza necessità del consenso dell'interessato, possono formare oggetto di comunicazione (e di conseguente trattamento nell'ambito delle esclusive finalità di contrasto al riciclaggio) i dati personali concernenti le segnalazioni previste dalla disciplina in materia di riciclaggio tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo (Articolo 39 della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, cosiddetta IV Direttiva Antiriciclaggio).



- soggetti che svolgono attività di intermediazione assicurativa⁴ quali broker assicurativi, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, e altri canali di distribuzione/gestione di contratti di assicurazione (banche, società di leasing, ecc.);
- soggetti che svolgono servizi assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- soggetti che svolgono servizi societari o finanziari;
- società di outsourcing che svolgono, tra gli altri, attività di caricamento e registrazione dei dati dei clienti e della relativa documentazione contrattuale;
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società di servizi informatici e telematici (a esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione e di certificazione; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti e originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela sia in forma elettronica che cartacea e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.) e/o che gestiscono la comunicazione con la clientela;
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- società addette alla rilevazione della qualità dei servizi, alle ricerche di mercato, all'informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

3) **Autorità** (a esempio, giudiziaria, amministrativa ecc...) e altri soggetti pubblici irlandesi o italiani quali a esempio: Central Bank of Ireland, IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Garda Síochána, Irish Revenue Commissioners, Data Protection Commissioner, Garante per la protezione dei dati personali, Ministeri; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, nonché sistemi pubblici informativi istituiti presso le corrispondenti pubbliche amministrazioni tra cui l'Anagrafe Tributaria.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o, eventualmente, 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità e i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o, eventualmente, Contitolari è consultabile sul sito internet www.intesasanpaololife.ie o può essere richiesto alla Società al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaololife.ie.

Nell'ipotesi di contitolarità del trattamento sarà cura della Società mettere a disposizione dell'interessato (per esempio tramite il proprio sito web) il contenuto essenziale dell'accordo con il contitolare di cui all'art. 26, comma 1 del Regolamento.

⁴Al riguardo si evidenzia che, senza necessità del consenso dell'interessato, possono formare oggetto di comunicazione (e di conseguente trattamento nell'ambito delle esclusive finalità di contrasto al riciclaggio) i dati personali concernenti le segnalazioni previste dalla disciplina in materia di riciclaggio tra i soggetti obbligati (Impresa assicurativa e Broker assicurativo) nei casi relativi allo stesso cliente e alla stessa operazione che coinvolgono i soggetti obbligati in questione, a condizione che siano soggetti sottoposti agli obblighi previsti dalle direttive europee vigenti in materia di antiriciclaggio, che appartengano alla stessa categoria professionale e che siano soggette a obblighi in materia di segreto professionale e di protezione dei dati personali (Articolo 39 della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, cosiddetta IV Direttiva Antiriciclaggio).



SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

Fermo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge⁵, i Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge o da altre disposizioni applicabili (es. codici di condotta). In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 (dieci) a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero, per un periodo temporale di mesi 12 (dodici), nel caso di emissione di un preventivo/quotazione o della sottoscrizione di una proposta, nell'ipotesi in cui al preventivo/quotazione da Lei richiesto o alla Sua proposta contrattuale non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo.

I Dati Personali potranno, in ogni caso, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato, o ricorrano situazioni disciplinate da specifiche disposizioni normative (compresi eventuali codici di condotta) che prescrivano la conservazione dei dati per un periodo ulteriore.

SEZIONE 7 -DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaololife.ie o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy.intesasanpaololife@pec.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Life dac, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC - Dublin D01 K8F1, Irlanda.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi al trattamento dei suoi dati personali per una o più finalità specifiche indicate nella presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste. La Società risponderà alle richieste dell'interessato relative ai diritti menzionati nella presente Sezione il prima possibile, non appena ricevuta la relativa richiesta e, in ogni caso, entro un mese dal ricevimento della stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali e alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento e le categorie di Dati Personali trattati.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali che La riguardano oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

⁵Secondo quanto previsto dall' accordo intergovernativo sottoscritto tra gli U.S.A. e l'Irlanda, finalizzato all'applicazione della normativa statunitense nota come FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) la Società potrebbe essere tenuta a fornire i Suoi Dati Personali e, più in generale informazioni riguardanti il contratto assicurativo alla Irish Revenue Commissioners, la quale a Sua volta potrebbe comunicare le informazioni ricevute all'Autorità U.S.A. competente. La Società, in quanto impresa di assicurazioni di diritto irlandese, è tenuta a comunicare talune informazioni, in applicazione delle norme irlandesi attuative degli accordi internazionali in materia di scambio di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo le normative CRS (Common Reporting Standard) e DAC2 (Direttiva 2014/107/UE) che prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Amministrazioni finanziarie al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di soggetti con residenza fiscale in (o anche in) Stati diversi dall'Irlanda.



2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, a esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Qualora invece i Suoi Dati Personali siano trattati per finalità di *marketing*, Lei ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al suddetto trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale *marketing*.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

L'articolo 22 del Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi⁶.



⁶A esempio al fine della verifica dei limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell'assicurato).

La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente secondo quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento⁷.

SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), necessario per l'assunzione e la stipula del contratto assicurativo, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e delle disposizioni normative e regolamentari irlandesi e italiane che danno attuazione allo stesso Intesa Sanpaolo Life dac, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa – nella Sua qualità di "Interessato" – circa l'utilizzo dei Suoi dati personali (nel seguito "Dati Personali") con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Personali

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- a) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) La generazione delle chiavi private di decifrazione dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) Il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifrazione, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- g) L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.

⁷L'art. 77, comma 1 del Regolamento prevede che "... l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione".



i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet www.intesasanpaololife.ie

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica avviene anche e, in quanto applicabile, sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla Sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaololife.ie o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy.intesasanpaololife@pec.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Life dac, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC - Dublin D01 K8F1, Irlanda.

Per tutto quanto non previsto nella presente si rinvia all'informativa principale fornita dalla Società.

Allegato 3

Tabelle esempi

Tabella 1 - “Prestazione Assicurata”

Di seguito una esemplificazione del meccanismo della Prestazione Assicurata in caso di sospensione del pagamento del premio ricorrente.

	N Premi Dovuti nei primi 5 anni di Contratto	N Premi Pagati nei primi 5 anni di Contratto	N Premi Non Pagati nei primi 5 anni di Contratto	Garanzia Caso Morte (*)	Prestazione Erogata
Polizza A	60	54	6	100%	Max tra Controvalore e 100% Totale Premi Pagati
Polizza B	60	53	7	90%	Max tra Controvalore e 90% Totale Premi Pagati
(*) applicata al totale dei Premi Pagati					
Data Efficacia Polizza	01/05/2019		Premio Unico	5000	
Data Evento Assicurato	15/07/2026		Premio Ricorrente	50	

Tabella 2 - “Premio Aggiuntivo”

Di seguito una esemplificazione del meccanismo della Prestazione Assicurata in caso di sospensione del pagamento del premio ricorrente.

Data efficacia Polizza	01/05/2019	Data Pagamento Premio Aggiuntivo	20/09/2020
Premio Unico Iniziale	10,000.00 €	Premio Aggiuntivo	5,000 €
Premio Ricorrente mensile	100 €	Incremento opzionale Premio Ricorrente	50 €

Il Contraente opta per l'incremento		Il Contraente NON opta per l'incremento	
Nuovo Premio Ricorrente successivo	150 €	Nuovo Premio Ricorrente successivo	100 €

Tabella 3 - “Commissione di performance”

Esempio sulle modalità di calcolo della commissione di performance gravante sui Fondi Interni.

Anno	Valore unitario della quota	Valore unitario della quota fino anno precedente	Incremento percentuale del valore unitario della quota nell'anno desiderato	Incremento percentuale del parametro di riferimento	Overperformance	Commissione di performance
	(a)	(b)	(c)=[(a)-(b)]/(b)	(d)	(e)=(c)-(d), se positiva	(f)=20%*(e)
1° anno	10,320	10,010	3,10%	3,50%	0,00%	0,00%
2° anno	10,750	10,320	4,17%	2,50%	1,67%	0,33%
3° anno	10,800	10,750	0,47%	2,00%	0,00%	0,00%
4° anno	11,100	10,800	2,78%	1,50%	1,28%	0,26%
5° anno	11,275	11,100	1,58%	1,00%	0,58%	0,12%

Tabella 4 “Applicazione costi di riscatto”

Di seguito le modalità di applicazione dei costi di riscatto.

Esempio applicazione costi di riscatto: prima di tutto è necessario comprendere quanto dei premi pagati è “assorbito” dal valore di riscatto richiesto, riproporzionando l'importo di riscatto in base al rapporto tra l'ammontare totale dei premi investiti e il valore totale di polizza alla data del riscatto:

A = Ammontare totale dei premi: € 15.850

B = Valore totale delle Quote alla data del riscatto: € 20.000

C = Valore di riscatto richiesto = € 12.500

$A/B = € 15.850/€ 20.000 = 79,25\%$ = peso dei premi investiti sul loro valore totale alla data di richiesta di riscatto

$C \times (A/B) = € 12.500 \times 79,25\% = 9.906$

Il valore così ottenuto deve essere confrontato con la somma del Premio Unico iniziale e di tutti i Premi Ricorrenti pagati fino alla data del riscatto, per verificare se è necessario o meno ricorrere al disinvestimento del Premio Aggiuntivo.

9.906 è maggiore di 5.850 (1), quindi il valore di riscatto richiesto assorbe non solo il Premio Unico iniziale e tutti i Premi Ricorrenti pagati fino alla data del riscatto (5.850), ma anche parte del Premio Aggiuntivo (4.056).

Conseguentemente la penale di riscatto da applicare all'ammontare da riscattare è data dalla media ponderata tra la penale corrispondente alla durata in anni del Premio Unico iniziale e dei Premi Ricorrenti e la penale corrispondente alla durata in anni del Premio Aggiuntivo, con pesi la quota parte assorbita dal valore di riscatto richiesto di ciascun Premio.

Valore dell'importo riscattato al netto dei costi di riscatto e al lordo dell'imposizione fiscale = $12.500 - (12.500 \times 2,20\%) = € 12.225$

In caso di riscatto parziale si applica il costo di riscatto come sopra descritto.

Modalità di versamento	Data versamento (**)	Ammontare del Premio (A)	Tempo trascorso (in anni)	Penale in base al tempo trascorso
Premio Unico Iniziale + Premi Ricorrenti	27/03/2019	5000 + 850 (1)	1.30	2.00%
Premio Aggiuntivo	20/11/2019	10000 (2)	0.65	2.50%

(**) I Premi Ricorrenti si considerano tutti pagati alla data di efficacia del Contratto

Doppio Centro Insurance

Intesa Sanpaolo Life dac

1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1 - Ireland
Tel. + 353-1-6617707 - Fax + 353-1-6617727 Registered No: 284248

Gruppo Intesa Sanpaolo